



Fondazione IDA PARRAVICINI DI PERSIA - ONLUS

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ex D.lgs. 231/2001

Ver.4.0 del 16/05/2018

aggiornato ai reati introdotti ad Aprile 2018

Allegati:

ALLEGATO A – Mappatura dei Rischi

ALLEGATO B – Elenco dettagliato dei reati presupposto

ALLEGATO C – Protocolli Operativi dal n. P-01 al n. P-22



FONDAZIONE IDA PARRAVICINI DI PERSIA - ONLUS
MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX 231/2001

VER. 4.0
Del
16/05/2018



Sommario

PARTE PRIMA	9
CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI	9
1. - DEFINIZIONI -	10
2. - GENERALITÀ -	12
2.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E NORMATIVE RILEVANTI -	12
2.2 - NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ -	13
2.3.1- La Fondazione è tra i destinatari -	16
2.3.2- L'analisi dei reati -	16
2.4 - LE SANZIONI -	16
2.5 - LA RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE E LE CIRCOSTANZE CHE LA ESCLUDONO	17
2.6 - GLI ADEMPIMENTI DA ASSolverE PER PREVENIRE IL PERICOLO DI RESPONSABILITÀ -	18
CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	20
3. – MODALITÀ ASSUNTE NEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE -	21
3.1 - OBIETTIVI DEL MODELLO -	21
3.2 - LA FUNZIONE DEL MODELLO -	21
3.3 - PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO -	22
3.4 - LINEE GUIDA -	23
3.4.1 Le linee Guida Uneba	23
3.4.2 Le Linee Guida di Confindustria, il Codice etico, ed il Modello 231.....	23
3.5 - ALTRE ANALISI ED ADEMPIMENTI ASSUNTI NELLA FASE DI ELABORAZIONE DEL MODELLO -	24
3.6 - ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E SUCCESSIVE MODIFICHE -	24
4. - MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA FONDAZIONE -	26
4.1 - AMBITO DI ADOZIONE -	26
4.2 - LA COSTRUZIONE DEL MODELLO -	26
4.3 - L'ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE -	28
4.3.1 - Residenza Sanitaria Assistenziale -	28
4.4 - DELEGHE E PROCURE -	29
4.5 - DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE -	30
4.6 - ANALISI DELLE AREE NEL CUI AMBITO POSSONO ESSERE COMMESSI REATI -	31
4.7 - CRITERI GENERALI E REGOLE FONDAMENTALI SUL PROCEDIMENTO E SUI COMPORTEMENTI -	32
4.8 - ADEMPIMENTI INFORMATIVI -	34
4.9 - RAPPORTI LIBERO-PROFESSIONALI -	35
4.10 - PROCEDURE E SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI -	36



5.	- ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO -	37
5.1	- RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA -	37
5.2	- IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA -	37
5.3	- RAPPORTI DELL'ORGANISMO E DEI SUOI MEMBRI -	37
5.3.1	- Autonomia -	37
5.3.2	- Indipendenza -	38
5.3.3	- Professionalità -	38
5.3.4	- Continuità di azione -	38
5.4	- COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	39
6.	- LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO -	41
6.1	- FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI -	41
6.2	- INFORMAZIONE A CONSULENTI E PARTNER -	41
6.3	- FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI -	42
PARTE SECONDA		43
LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE		43
7.	- STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE -	44
7.1	- PRECISAZIONI INTRODUTTIVE -	44
7.2	- OBIETTIVI E FUNZIONI DELLA PARTE SPECIALE -	44
8.	- SEZIONE PRIMA-ART. 24 "I REATI NEI RAPPORTI COLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" -	46
8.1	- LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SUE FIGURE -	46
8.2	- I REATI EX ART. 24 -	47
8.3	- INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI COLLA P.A. EX ART. 24 -	48
8.3.1	- Rapporti colla P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di formazione e di istruzione -	48
8.3.2	- Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici -	49
8.3.3	- Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione-	49
8.3.4	- Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A. -	49
8.3.5	- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali -	49
8.4	-ALTRE IPOTESI DI REATO INDIVIDUATE EX ART. 24 -	49
8.5	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 24 -	50
8.5.1	- Comportamenti da osservarsi (generali e particolari) -	50
9.	- SEZIONE SECONDA - ART. 24 BIS "DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI" -	52
9.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS -	52
9.2	- REGOLE DI COMPORTAMENTO -	53



9.3	– ALTRE IPOTESI DI REATO INDIVIDUATE EX ART. 24 BIS –	54
9.4	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 24 BIS -	55
10.	- SEZIONE TERZA – ART. 24 TER “DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” -	56
10.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 24 TER -	56
10.2	- ALTRE IPOTESI DI REATO INDIVIDUATE EX ART. 24 TER -	57
10.3	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 24 TER -	57
11.	- SEZIONE QUARTA – ART. 25 “I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI COLLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” -	58
11.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 -	58
11.2	- INDIVIDUAZIONE DELLE POTENZIALI AREE A RISCHIO E DEI PROCESSI SENSIBILI NEI RAPPORTI COLLA P.A. EX ART. 25-	59
11.2.1	- Incarichi e consulenze -	59
11.2.2	- Gestione delle ingiunzioni -	59
11.2.3	- Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali -	59
11.3	- ALTRE IPOTESI DI REATO EX ART. 25 -	59
11.4	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 -	60
12.	- SEZIONE QUINTA – ART. 25 BIS “FALSITÀ IN MONETA, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO” -	61
12.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 BIS -	61
12.2	- OSSERVAZIONI SU QUESTE FATTISPECIE DI REATO -	62
12.3	- ALTRE IPOTESI DI REATO INDIVIDUATE EX ART. 25 BIS-	63
12.4	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 BIS -	63
13.	- SEZIONE SESTA – ART. 25 BIS 1 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO” -	64
13.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 BIS 1 -	64
13.2	– ALTRE IPOTESI DI REATO INDIVIDUATE EX ART. 25 BIS 1–	64
13.3	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 BIS 1 –	65
14.	- SEZIONE SETTIMA – ART. 25 TER “REATI SOCIETARI” -	66
14.1	–I REATI DI CUI ALL’ART. 25 TER -	66
14.2	- OSSERVAZIONI RISPETTO ALL’ART. 25 TER ED AREE ESPOSTE A RISCHIO -	66
14.3	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 TER –	67
15.	- SEZIONE OTTAVA – ART. 25 QUATER “REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI”-	69
15.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 QUATER -	69
15.2	- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE EX ART. 25 QUATER -	70
16.	- SEZIONE NONA – ART. 25 QUATER.1 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”-	71



16.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUATER.1 -	71
16.2	- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE EX ART. 25 QUATER.1-	71
17.	- SEZIONE DECIMA – ART. 25 QUINQUIES “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”	72
17.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 QUINQUIES -	72
17.2	- VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE PREVENTIVE -	73
17.3	- ALTRE IPOTESI DI REATO EX ART. 25 QUINQUIES -	73
17.4	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 QUINQUIES -	73
18.	- SEZIONE UNDICESIMA – ART. 25 SEXIES “REATI PER ABUSO DI MERCATO”	74
18.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEXIES -	74
18.2	- VALUTAZIONE DEL RISCHIO EX ART. 25 SEXIES -	74
19.	- SEZIONE DODICESIMA – ART. 25 SEPTIES “OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO”	75
19.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES -	75
19.2	- AREE ESPOSTE AL RISCHIO EX ART. 25 SEPTIES -	75
19.3	- REGOLE DI COMPORTAMENTO -	76
19.3.1	- Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo -	77
19.4	- ALTRE IPOTESI DI REATO EX ART. 25 SEPTIES -	77
19.5	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 SEPTIES -	77
20.	- SEZIONE TREDICESIMA – ART. 25 OCTIES “REATI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”	78
20.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES -	78
20.2	- “AREE SOGGETTE A RISCHIO EX ART. 25 OCTIES” -	78
20.3	- ALTRE IPOTESI DI REATO EX ART. 25 OCTIES -	79
20.4	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 OCTIES-	79
21.	- SEZIONE QUATTORDICESIMA – ART. 25 NOVIES “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE”	80
21.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 NOVIES -	80
21.2	- ALTRE IPOTESI DI REATO EX ART. 25 NOVIES –	81
22.	- SEZIONE QUINDICESIMA – ART. 25 DECIES “REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” -	82
22.1	- I REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES -	82
22.2	- AREA SOGGETTA A RISCHI EX ART. 25 DECIES-	82



22.3	- REGOLE DI COMPORTAMENTO -	82
23.	- SEZIONE SEDICESIMA – ART. 25 UNDECIES “REATI AMBIENTALI” -	83
23.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 UNDECIES -	83
23.2	- AREE SOGGETTE A RISCHI E MISURE PREVENTIVE EX ART. 25 UNDECIES -	84
23.3	PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 UNDECIES -	85
24.	- SEZIONE DICIASSETTESIMA – ART. 25 DUODECIES “IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE” -	86
24.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 DUODECIES -	86
24.2	- AREE DI RISCHIO EX ART. 25 DUODECIES -	87
24.3	- PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 DUODECIES –	87
25.	SEZIONE DICOTTESIMA – ART. 25 TERDECIES “RAZZISMO E XENOFOBIA” -.....	88
25.1	- I REATI DI CUI ALL’ART. 25 TERDECIES -	88
25.2	- AREE DI RISCHIO EX ART. 25 TERDECIES -	88
25.3	PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI EX ART. 25 TERDECIES.....	88
26.	SEZIONE DICIANNOVESIMA – REATI TRANSNAZIONALI	90
26.1	I REATI TRANSNAZIONALI	90
26.2	- AREE DI RISCHIO REATI TRANSNAZIONALI -	91
26.3	PROCEDURE E PROTOCOLLI INDIVIDUATI PER I REATI TRANSNAZIONALI.....	91
PARTE TERZA.....		92
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE		92
27.	CAPO I	93
27.1	- PREMESSA -	93
27.2	- DEFINIZIONI –	93
27.3	- PRINCIPI ETICI GENERALI -	94
27.3.1	- Centralità della persona -	94
27.3.2	- Trasparenza, onestà e correttezza -	94
27.3.3	- Efficacia, efficienza ed economicità -	94
27.3.4	- Riservatezza -.....	94
27.3.5	- Tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente –	94
27.3.6	- Imparzialità e pari opportunità –	95
27.3.7	- Rispetto dei principi e delle norme vigenti –.....	95
28.	CAPO II – AMMINISTRAZIONE AZIENDALE -	96
29.	CAPO III – RELAZIONI CON LE RISORSE UMANE –	97
29.1	- TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL LAVORATORI –.....	97
29.1.1	- Ambiente di lavoro -.....	97



29.1.2 - Rapporto di lavoro –	97
29.1.3 - Promozione della formazione ed aggiornamento costante –	97
29.2 - DOVERI DEI DESTINATARI –	98
30. CAPO IV – RELAZIONI CON L’UTENZA-	99
30.1 - MODALITÀ DEL SERVIZIO –	99
30.1.1 - Chiarezza e trasparenza –	99
30.1.2 - Equità ed imparzialità –	99
30.1.3 - Diritti degli utenti –	99
30.1.4 - Sicurezza –	100
30.1.5 - Tutela della Privacy –	100
31. CAPO V - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO	101
31.1 - DISPOSIZIONI FINALI –	101
PARTE QUARTA	102
SISTEMA DISCIPLINARE	102
32. - FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO –	103
32.1 - SISTEMA DI SANZIONI –	103
32.2 - MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE -	103
32.2.1 - Sistema disciplinare -	103
32.2.2 - Violazioni del Modello e relative sanzioni -	103
32.3 - MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI -	104
32.4 - MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI -	104
32.5 - MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNER -	104



PARTE PRIMA

CAPITOLO I - ASPETTI GENERALI



1. - Definizioni -

Fondazione IDA PARRAVICINI DI PERSIA - ONLUS: Fondazione a cui si riferisce il modello di organizzazione;

RSA: Residenza Sanitaria Assistenziale così come riconosciute ed accreditate dalle Regioni, la più importante delle attività della Fondazione IDA PARRAVICINI DI PERSIA - ONLUS;

DESTINATARI: si intendono tutti i dipendenti della Fondazione con qualsivoglia funzione e qualificazione nonché i lavoratori delle Aziende che svolgono attività continuativa per la Fondazione, i professionisti e tutti gli altri collaboratori che, in forma individuale o quali componenti di un'associazione professionale, erogano prestazioni in forma coordinata e continuativa nell'interesse della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;

D.lgs. 231/01: Decreto Legislativo 8/6/2001 n.231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica" e successive modificazioni ed integrazioni;

FORNITORI: in genere controparti contrattuali della Fondazione quali, ad esempio, gli appaltatori e fornitori di opere, di bene e servizi, siano essi società di capitali, persone fisiche, altri soggetti giuridici coi quali la Fondazione stabilisce qualsiasi forma di collaborazione nell'ambito di processi commerciali;

CCNL: Contratto di lavoro applicabile alla Fondazione, ed Organizzazioni Sindacali (CGIL – CISL – UIL);

LINEE GUIDA: le linee guida redatte da UNEBA per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato e le linee guida di CONFINDUSTRIA, da tempo attiva in ambito 231;

MODELLO ORGANIZZATIVO (M.O.): documento della Fondazione in cui sono riportate le procedure da seguire nello svolgimento delle attività in maniera tale da rispettare i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico, approvato ed adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDA PARRAVICINI, e sue successive modifiche ed integrazioni;

CODICE ETICO (C.E.): codice etico adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDA PARRAVICINI ed applicabile a tutte le organizzazioni direttamente ed indirettamente controllate, è parte del presente Modello Organizzativo;

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV): l'organismo nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDA PARRAVICINI preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del M.O. e del C.E. e dei relativi aggiornamenti;

REATI: reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/01 e successive integrazioni;

PROCESSI SENSIBILI: attività della Fondazione nel cui ambito è potenzialmente presente il rischio di commissione dei reati;

OPERAZIONE SENSIBILE: operazione od atto all'interno dei processi sensibili; può avere natura tecnica, commerciale, finanziaria;

TERZO: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della Fondazione o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come DESTINATARIO;



P.A.: Pubblica Amministrazione, compresi i funzionari e gli incaricati di settore di servizio;

CONSULENTI: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

PARTNER: controparte contrattuale della Fondazione, quali ad es. fornitori, clienti, istituzioni pubbliche, etc. ..., siano esse persone fisiche o giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisto e cessione di beni e servizi, associazione temporanea d'impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, etc.), volontari e loro associazioni, ove destinati a cooperare con la Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili;

LAVORATORI: tutti i dipendenti, tirocinanti, stagisti e volontari della Fondazione (compresi i dirigenti);

ORGANI ISTITUZIONALI: Il Presidente, il Direttore generale, il Consiglio di Amministrazione, Revisore dei Conti, Organismo di Vigilanza;

REGOLE E PRINCIPI GENERALI: le regole ed i principi generali a cui si riferisce il presente Modello.

FIGURE O SOGGETTI APICALI: i soggetti che rivestono potere di rappresentanza, di amministrazione, e di assunzione delle decisioni dell'Ente, dotati di autonomia amministrativa e finanziaria).

SCHEDE SOSIA: documento redatto all'entrata di un ospite in RSA contenente le informazioni relative alla condizione sanitaria. Il documento viene periodicamente aggiornato durante il ricovero.

PAI: Piano di Assistenza Individuale che definisce per ciascun ospite gli interventi necessari atti a raggiungere specifici obiettivi e bisogni di salute.

ATS: Agenzia di Tutela della salute



2. - Generalità -

2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e normative rilevanti -

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, il D.lgs. 231/01, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

Il citato decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto per la prima volta in Italia una responsabilità diretta degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto reato.

La nuova responsabilità "amministrativa" introdotta dal D.lgs. 231/01 mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose. E' quindi prevista, in tutti i casi, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale dell'ente, onde garantirne la reale "afflittività". Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In sintesi, i reati che attualmente assumono rilievo ai fini della disciplina in esame, possono essere suddivisi nelle seguenti tipologie:

- a. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
 - i. reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico;
 - ii. reati di concussione e corruzione;
- b. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- c. Reati societari;
- d. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- e. Reati contro la personalità individuale;
- f. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- g. Reati di abuso di mercato;
- h. Reati di criminalità organizzata;
- i. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;



- j. Reati concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- k. Reati informatici e trattamento illecito dei dati;
- l. Reati contro l'industria ed il commercio;
- m. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio;
- n. Reati in materia di violazione del diritto di autore;
- o. Reati inerenti l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- p. Reati ambientali;
- q. Reati connessi all'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- r. Reati di razzismo e xenofobia;
- s. Reati transnazionali.

2.2 - Natura giuridica della responsabilità –

Nell'impostazione iniziale del D.lgs. 231/01, gli artt. 24 e 25 facevano riferimento solo ad una circoscritta gamma di reati; l'art.24 in particolare ai reati di indebita percezione di erogazioni o truffa ai danni dello Stato o di altri Enti pubblici, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, o frode informatica in danno allo Stato o ad un Ente pubblico. L'art. 25 riguarda i reati di corruzione e concussione.

In prosieguo con successive particolari disposizioni di legge sono state introdotte ulteriori ipotesi trasgressive di suscettibile responsabilità amministrativa come segue.

La Relazione Ministeriale al D.lgs. 231/01 dà una sintetica ma chiara spiegazione delle ragioni del provvedimento.

La persona giuridica, autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, è ormai considerata anche quale punto di riferimento di precetti di varia natura (in particolare di precetti etici e di codici di comportamento) e matrice di decisioni e attività dei soggetti che operano in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse. E' quindi emersa l'esigenza, da parte delle Autorità sopranazionali e nazionali, di migliorare i controlli sulle persone giuridiche (Enti e Società), aumentandone la responsabilità per gli atti compiuti nello svolgimento della loro attività.

La normativa nazionale (legge delega 29/9/2000 n.300, art. 11 in specie ed il susseguente D.lgs.8/6/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni) in esecuzione anche di obblighi e convenzioni intervenute (Convenzione CEE 26/7/1995, Convenzione OCSE 17/12/1997, ecc.) definisce un sistema di responsabilità sanzionatoria degli Enti e delle Società per fatti illeciti posti in essere da soggetti operanti nell'interesse o per conto della persona giuridica.

La natura di queste responsabilità è definita -rispetto ai canoni tradizionali- come un terzo genus, rappresentato dalla previsione di applicazione di una sanzione amministrativa (come conseguenza, peraltro, di un reato e nell'ambito di un processo penale); così la relazione definisce la responsabilità ex D.lgs. 231/01: **“Il concetto innovativo, decretato dal D.lgs. 231/01, sancisce la nascita di un tertium genus di responsabilità avente natura extrapenale che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di temperare le ragioni dell'efficacia preventiva con quelle della massima garanzia”**.

La stessa Delega prevedeva, a vero dire, uno spettro molto ampio di intervento.



Il D.lgs. 231/01 ha effettuato inizialmente una scelta meno incisiva, prevedendo le sanzioni amministrative solo per i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali quelli di corruzione e concussione, d'indebita percezione di erogazioni pubbliche, di truffa ai danni dello Stato e di frode informatica.

Il testo della relazione accompagnatoria parla, infatti, di **“carattere di forte innovazione”** del provvedimento e con seguente necessità di iniziale contenimento della sua operatività.

Non vi è dubbio, tuttavia, che si è in presenza di una sicura tendenza alla possibile estensione delle ipotesi di applicazione, nell'ambito dell'obiettivo di affermare la cosiddetta **“cultura Aziendale della responsabilità”**.

In effetti, a partire dal 2001, le ipotesi trasgressive assoggettate a sanzioni sono state progressivamente ampliate, come segue:

- a. con D.lgs.350/2001 sono stati inclusi i reati di fabbricazione ed uso della moneta (art. 25 bis);
- b. con D.lgs.61/2002 sono stati inclusi i reati societari previsti dalla formulazione dello stesso D.lgs.11/4/2002 n.61 che, in esecuzione della delega contenuta nella L. 3/10/2001 n.366, ha riformato gli illeciti in materia societaria previsti dagli artt.2621 e segg. del Codice Civile (art. 25 ter);
- c. con L. 14/1/2003 n.7, è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 l'ulteriore art.25 quater che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli Enti nel caso di delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- d. con l'art.5 della legge 11/8/2003 n.228 la responsabilità è stata estesa, coll'art.25 quinquies ai delitti contro la personalità individuale (ex artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602 c.p.);
- e. con l'art.9 L. 18/4/2005 n. 62 è stato introdotto l'art. 25 sexies che riferisce la responsabilità amministrativa pure agli abusi di mercato (ex D.lgs.24/2/1998 n.58 parte V tit.1 bis capo 2);
- f. con l'art.8 comma 1 della legge 9/1/2006 n.7 è stato introdotto l'art.25 quater.1 che prevede l'estensione delle sanzioni amministrative alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- g. con l'art. 10 L. 146/2006, la responsabilità è stata estesa anche ai delitti di criminalità organizzata transnazionale;
- h. con l'art. 9 L. 3/8/2007 n. 123 e col D.lgs.9/4/2008 n.81 (art.300) il D.lgs.231 è stato integrato coll'art. 25 septies che estende la responsabilità amministrativa ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- i. con D.lgs. 16/11/2007 è stato introdotto l'art.25 octies che estende la responsabilità ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
- j. con L. 48/2008 sono stati introdotti più reati relativi all'attività informatica (art. 24-bis);
- k. con l'art.2 comma 29, L. 94/2009 è stato introdotto l'art. 24 ter del D.lgs. 231/01 in tema di delitti di criminalità organizzata;
- l. con legge 99/2009 la responsabilità è stata estesa ai delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1);
- m. con legge 99/2009 del 23/07/2009 è stata estesa la responsabilità anche per i reati di cui agli artt. 473 e 474 (art. 25-novies):
 - 473 c.p. (contraffazione, alterazione e uso di degni distintivi o di opere dell'ingegno o di prodotti industriali);
 - 474 c.p. (introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi);



- n. con legge 03/08/2009 n. 116 art. 4 è stato introdotto l'art. 25 decies relativo all'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- o. con il D.lgs. 121 del 7 luglio 2011 è stato integrato l'art. 25 undecies in tema di reati ambientali. In particolare sono stati introdotti l'art. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.;
- p. con il D.lgs. 109 del 16 luglio 2012 è stato introdotto l'art. 25 duodecies relativo all'impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- q. con Disegno di Legge approvato il 17 Ottobre 2012 sono stati introdotti due nuovi reati. Il primo l'induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater del c.p.) inserito nell'articolo 25, il secondo la corruzione tra privati (2635 del c.c.) inserito nell'articolo 25 ter;
- r. con il D.lgs. 39 n. 39 del 4 marzo 2014 è stato introdotto il reato di adescamento di minorenni inserito nell'articolo 25 quinquies relativo ai delitti contro la personalità individuale;
- s. con Legge 186/2014 del 15 dicembre 2014 è stato introdotto il reato di Autoriciclaggio inserito nell'articolo 25 octies;
- t. con Legge 68 del 20 maggio 2015 sono stati introdotti 5 nuovi reati ambientali inseriti nell'articolo 25 undecies. Gli articoli introdotti sono i seguenti: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art.452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e delitti associativi aggravati (art.452-octies c.p.).
- u. con Legge 69 del 27 maggio 2015 è stato introdotto un nuovo articolo e ne sono stati modificati altri due e sono stati tutti inseriti nell'articolo 25 ter. Il nuovo articolo inserito è il seguente: false comunicazioni sociali con fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.). Gli articoli modificati sono i seguenti: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma. 1, c.c.). Inoltre la Legge 69 del 27 maggio 2015 introduce delle modifiche ad alcuni articoli del c.p. alcuni presenti anche nel D.lgs. 231/2001.
- v. con i D.lgs. 7 e 8 del 15 gennaio 2016, art. 2 c.1 lett. e), m), n), o), p), sono stati depenalizzati alcuni delitti di cui all'art. 24 bis.
- w. con D.lgs. 125 del 21 giugno 2016 è stato integrato l'art. 25 bis in tema di **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.**
- x. con Legge 199 del 29 ottobre 2016 è stato introdotto il reato di **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis c.p.)**, inserito nell'art. 25 quinquies , "Delitti contro la personalità individuale".
- y. con Legge 236 del 11 dicembre 2016 è stato introdotto, all'art. 24 ter il reato di "**Traffico di organi prelevati da persona vivente**" (art. 601 bis c.p.).
- z. con il D.lgs. 38/2017 è avvenuta la riformulazione del delitto di "**corruzione tra privati**" di cui all'art. 2635 c.c., nonché l'introduzione della nuova fattispecie di "**istigazione alla corruzione tra privati**" (art. 2635-bis), con previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie; sono, inoltre, state modificate le sanzioni previste dal D.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- aa. con la Legge 17 ottobre 2017 n. 161 è avvenuta l'introduzione di nuovi delitti previsti all'art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il **procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina**, all'interno dell'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.
- bb. con la legge n. 167/2017 è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto contenuto nel D. Lgs. 231/2001, introducendo l'art. 25-terdecies, rubricato "**razzismo e xenofobia**".
- cc. con il D.lgs. 21/2018, in riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali").



Con D.M. 26/6/2003 n. 201 sono state poi approvate norme regolamentari relative ai procedimenti di accertamento dell'illecito amministrativo.

2.3 - I soggetti interessati

2.3.1- La Fondazione è tra i destinatari -

Ai sensi del c. I dell'art.11 della legge Delega 300/2000 e dell'art. 1 c. II del D.lgs. 231/01, la gamma degli Enti interessati è assai ampia; in particolare, secondo l'art.1 c. II del D.lgs. 231/01 "le disposizioni in esso presenti si applicano agli Enti forniti di personalità giuridica e alle Società e Associazioni prive di personalità giuridica".

Nessun dubbio, pertanto, che in relazione alla propria natura, questa Fondazione rientri nella sfera dei destinatari.

Nemmeno è ipotizzabile che, anche in relazione alla propria natura ed attività, l'interesse sia insussistente o solo marginale. Ciò vale, in specie, per gli ambiti di operatività svolta in regime collaborativo con la P.A. (per effetto di accreditamenti o di convenzioni).

2.3.2- L'analisi dei reati –

La responsabilità della Fondazione sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti, nell'interesse o a vantaggio della Fondazione stessa, da uno dei seguenti soggetti:

- persone fisiche che rivestono funzioni "apicali" (amministrazione o direzione della Fondazione o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Fondazione ;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- persone fisiche che operano per nome e per conto della Fondazione in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

La responsabilità della Fondazione è **presunta** qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy aziendali.

Viceversa la responsabilità della Fondazione **è da dimostrare** nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.4 - Le sanzioni -

Le sanzioni sono determinate all'interno del procedimento penale e sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a 1000 quote);
- interdittive;
- di confisca;
- di pubblicazione della sentenza di condanna.



L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale (a cui sono demandati l'accertamento del reato della persona fisica, la valutazione in ordine al comportamento dell'ente, l'irrogazione a quest'ultimo della sanzione amministrativa, nonché la sua esecuzione) è piuttosto articolato.

In primo luogo, per qualunque illecito amministrativo dipendente da reato è stabilita la sanzione pecuniaria (art. 10), modulata in quote, che non possono essere previste in numero inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di Euro 258,23 (500.000 lire) ad un massimo di Euro 1.549,37 (3.000.000 di lire), sicché l'ammontare della sanzione pecuniaria concretamente irrogabile non potrà essere inferiore ad Euro 25.822,85 (50.000.000 di lire), né potrà superare Euro 1.549.370,70 (3.000.000.000 di lire).

Ovviamente, in virtù del principio di legalità (art. 2), la previsione edittale del numero delle quote è effettuata dal legislatore, relativamente ad ogni reato. All'interno del quadro edittale, il giudice è chiamato ad esprimere una duplice valutazione; innanzitutto determina il numero delle quote da applicare in concreto, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare e attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; successivamente, fissa l'importo della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11).

In secondo luogo, il sistema sanzionatorio è completato dalle sanzioni interdittive (art. 13), le quali, a differenza delle sanzioni pecuniarie, previste per ogni reato, si applicano solo in relazione a talune fattispecie ritenute più gravi.

Inoltre, il decreto subordina la loro irrogazione al ricorrere di una delle seguenti condizioni: che la Fondazione abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione purché, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative, ovvero, in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, possono essere applicate tra loro congiuntamente e anche in via cautelare; esse sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), l'esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9).

Infine, sono previste quali sanzioni anche la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18), che può essere disposta solo qualora venga applicata, nei confronti dell'Ente, una sanzione interdittiva, e la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19) che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente (cioè avente ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità del medesimo valore del prezzo o del profitto del reato, qualora non sia possibile l'apprensione di questi).

2.5 - La responsabilità della Fondazione e le circostanze che la escludono

La responsabilità della Fondazione presuppone la commissione dei reati previsti da soggetti che si trovano in posizione apicale o anche in posizione subordinata (in quanto sottoposti all'altrui vigilanza). Il decreto prevede, tuttavia, un meccanismo di esonero da responsabilità che, ispirato al



sistema dei compliance programs funzionante negli Stati Uniti, ruota appunto attorno **all'adozione ed alla effettiva attuazione**, da parte della Fondazione medesima, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si tratta, in sostanza, di veri e propri programmi di autoregolamentazione, dalla cui adozione ed attuazione possono derivare per l'ente, oltre all'esonero da responsabilità (al ricorrere di determinate condizioni) importanti conseguenze sia sostanziali che processuali in tema, ad esempio, di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive e di sospensione e revoca delle misure cautelari.

Allorché sussista la responsabilità penale della Fondazione in conseguenza alla commissione di un illecito (sanzionato dal D.lgs. 231/01) è necessario che il reato sia stato commesso al fine di perseguire un **interesse, ovvero procurare un vantaggio per la Fondazione stessa**. Ciò che in questa sede necessita è definire al meglio la nozione di interesse o vantaggio. Tale espressione potrebbe a prima vista apparire come un'endiadi, ma così non è.

Illuminante, al riguardo è l'insegnamento di Cass. Pen. Sez. II 30.01.2003 n° 3615 nonché di cassazione 31.02.2007, in questi termini:

“In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale.”

2.6 - Gli adempimenti da assolvere per prevenire il pericolo di responsabilità -

Secondo quanto previsto dagli articoli 6-7 del D.lgs. 231/01 , per prevenire il pericolo di accollo di responsabilità (accollo che è quasi automatico in caso di reati commessi da soggetti trovatisi in posizione apicale e che richiede talune circostanze accessorie in caso di reato commesso da soggetto in posizione subordinata), la Fondazione è chiamata a dimostrare:

- di avere effettuato congrue valutazioni sulla possibilità di incidenza di determinati rischi nell'ambito della propria organizzazione;
- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; in modo particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività della Fondazione nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli o regole dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione in relazione ai rischi di commissione dei reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;



- prevedere obblighi di informazione sia nei confronti della generalità dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori, sia nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi, attraverso un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato, ove compiuto da soggetto in posizione apicale, eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato, ove posto in essere da soggetto subordinato, sia stato attuato nonostante l'esistenza di un adeguato modello di organizzazione, gestione e vigilanza idoneo alla prevenzione del reato.



CAPITOLO II - LINEE E CRITERI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO



3. – Modalità assunte nel processo di elaborazione del Modello Organizzativo dell’Ente -

3.1 - Obiettivi del Modello -

Il Modello Organizzativo è finalizzato a:

- prevenire il peculiare rischio di impresa connesso alla responsabilità amministrativa della persona giuridica per illeciti comportanti reato;
- limitare la responsabilità stessa sotto il profilo sanzionatorio.

Per raggiungere tali finalità il Modello è mirato a:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne vantaggio);
- stabilire linee procedurali precise ed inderogabili per lo svolgimento delle operazioni sensibili;
- consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un adeguato monitoraggio dell’attività.

In particolare il Modello deve:

- perseguire la consapevolezza nei dipendenti, collaboratori, fornitori ed amministratori, che operano per conto o nell’interesse della Fondazione nell’ambito dei processi sensibili, di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme ed alle procedure aziendali (oltre che alla legge) in illeciti passibili, oltreché di misure disciplinari, anche di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione;
- colpire, con adeguate misure sanzionatorie, ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2 - La funzione del Modello -

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello non solo potrebbe consentire alla Fondazione, nella denegata ipotesi di realizzazione di comportamenti criminosi, di beneficiare dell’esimente prevista dall’art. 6 del D.lgs. 231/01, ma migliora ed integra, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo, *on going* ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l’individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente disciplina.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Fondazione, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall’altro, grazie ad un monitoraggio costante delle attività, a



consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente ponendo in essere attività di prevenzione ed ostacolo alla commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza negli Organi Sociali, nei Dipendenti, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse della Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge), in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.3 - Principi ed elementi ispiratori del Modello -

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo già esistenti ed operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente cap. 3.2 e relativa al D.lgs. 231/01, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance della Fondazione*, ed in genere dal sistema di controllo e *reporting* interno in essere nella Fondazione.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società anche in relazione ai Reati da prevenire, la Fondazione ha individuato i seguenti:

- 1)** i principi di *Corporate Governance* esistenti nell'ambito dell'Ente che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali;
- 2)** il Codice Etico Comportamentale della Fondazione;
- 3)** le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di *reporting* della Fondazione;
- 4)** le comunicazioni al personale e la formazione dello stesso;
- 5)** le procedure ed i protocolli adottati dalla Fondazione;
- 6)** il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- 7)** in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma devono ritenersi una parte del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, come detto, sono:

- le Linee Guida di UNEBA e CONFINDUSTRIA, in base alle quali è ispirata la mappatura dei Processi Sensibili della Fondazione;
- i requisiti indicati dal D.lgs. 231/01 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) interno alla Fondazione del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio



dei comportamenti aziendali ed una costante informazione sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01;

- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure adottate;
- i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/01 ;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- infine, nell'attuazione del sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, l'attribuzione della priorità alle aree in cui vi sia una concreta possibilità di commissione dei reati ed un alto valore/rilevanza delle Operazioni Sensibili.

3.4 - Linee guida -

Il D.lgs. 231/01 prevede (art.6) che i Modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati, oltre che in modo autonomo dal singolo Ente, anche sulla base di codici di comportamento (cosiddette linee guida), redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, in specie se comunicati al Ministero di Grazia e Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

UNEBA, che è l'associazione rappresentativa di questa Fondazione, e Confindustria hanno elaborato i Modelli di codice di comportamento che sono stati sottoposti al Ministero di Grazia e Giustizia.

Per la stesura del presente Modello Organizzativo si sono seguite le linee guida di **UNEBA** (Unione nazionale istituzioni e iniziative di assistenza sociale), soprattutto afferenti le RSA, e le linee guida di **CONFINDUSTRIA**, onde ricoprire anche le altre attività della Fondazione non esplicitamente RSA, depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia per il relativo giudizio di idoneità.

3.4.1 Le linee Guida Uneba

UNEBA ha redatto una bozza di Modello Organizzativo e Codice Etico che ha inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per il relativo deposito.

A seguito delle osservazioni del Ministero, Uneba ha provveduto ad effettuare delle modifiche al testo stesso del Modello Organizzativo, recependo le richieste del Ministero.

Seguentemente Uneba ha reso disponibile il Modello Organizzativo ai suoi associati.

Il Modello creato da Uneba risponde alle richieste per le RSA e per quanto richiesto da Regione Lombardia alle RSA come requisito di accreditamento.

3.4.2 Le Linee Guida di Confindustria, il Codice etico, ed il Modello 231.

Alla luce delle Linee Guida di Confindustria, nella predisposizione del Modello, la Fondazione ha tratto tutte le opportune indicazioni contenute.



Sotto tale profilo, si sottolinea che:

- il “**Codice Etico**” rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che la Fondazione riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, e Partner;
- il **Modello** risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell’Ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate al fine di costituire l’esimente per la Società rispetto alla responsabilità di cui al D.lgs. 231/01.

3.5 - Altre analisi ed adempimenti assunti nella fase di elaborazione del Modello -

Al fine di assicurare la congruità del Modello rispetto alle effettive peculiarità della Fondazione, la fase di elaborazione del Modello è stata accompagnata dalle indagini e dalle acquisizioni idonee ad identificare i rischi presenti nell’Ente; in particolare:

- si è esaminata la documentazione della Fondazione su ogni operazione e tipo di procedura già in atto;
- anche attraverso una pluralità di colloqui con i soggetti responsabili di specifiche attività aziendali, si è teso ad identificare in modo concreto la tipologia e ricorrenza degli eventi sensibili;
- particolare attenzione è stata riservata all’esame delle procedure aziendali già in atto coll’obiettivo di confermarne l’idoneità o di apportare alle stesse i miglioramenti e le integrazioni necessarie ed opportune;
- è stata elaborata la mappatura dei rischi, parte integrante del presente Modello Organizzativo (**ALLEGATO A**).

3.6 - Adozione del Modello Organizzativo e successive modifiche -

A mente di quanto previsto dall’art. 1, c. I, lett. a), del D.lgs. 231/01, il Modello organizzativo è “atto di emanazione dell’Organo dirigente” e, pertanto, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al fine, poi, di assicurare la speditezza dei provvedimenti di adeguamento, la Fondazione si adegnerà ad apportare, al Modello, integrazioni non sostanziali, particolarmente al fine di assumere l’introduzione di misure a nuovi tipi di reato eventualmente individuabili nella sfera di incidenza del D.lgs. 231/01 o per adeguare il Modello stesso a sopravvenuti canoni integrativi dovuti alla elaborazione giurisprudenziale.

La disciplina dei reati societari è stata sino ad ora oggetto di numerose modifiche, e sono stati inseriti nel novero dei reati anche quelli transnazionali, e via via tutti gli altri reati meglio individuati precedentemente.



Per queste permanenti evoluzioni la Fondazione ha quindi ritenuto evidenziare che l'implementazione del Modello 231/01 risulta essere una scelta strategica ed allo stesso tempo tattica per migliorare sia l'efficienza che l'efficacia dei progetti ed attività che la Fondazione implementa per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Appare evidente che le modifiche apportate all'assetto organizzativo della Fondazione, come anche quelle inerenti le nuove attribuzioni di poteri delegati agli organi istituzionali, nonché le modifiche a più riprese apportate all'assetto organizzativo della Fondazione con riferimento all'area dell'Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie ed a quella gestionale, come anche la certificazione di Qualità (ISO 9001:2008) o altre certificazioni di conformità (quale la OHOSAS 18001 o un Sistema di Gestione per la Salute e per la Sicurezza dei Lavoratori (SGSSL) elaborato dall'INAIL) saranno parte integrante del Modello 231 Istituzionale.

Pertanto, approvando la presente edizione del Modello 231, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dichiarano espressamente di impegnarsi al rispetto del Modello stesso.

Analogamente, tutti i responsabili degli Organi di governo istituzionale (Responsabili di Servizi/Responsabili di Area) si impegnano espressamente al rispetto del Modello medesimo del quale hanno preso visione e conoscenza.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle normative interne della Fondazione, del D.lgs. 231/01) le successive modifiche e integrazioni di **carattere sostanziale** sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Resta inteso che ogni modifica del presente Modello che attenga le Regole e Principi Generali dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con previa informazione inviata all'OdV che potrà formulare osservazioni in proposito.

Anche di sua iniziativa, l'OdV potrà suggerire modifiche alle parti del Modello Organizzativo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la delibera di adozione conseguente.

Per maggiore flessibilità, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione conferisce delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le altre modifiche, in particolar modo quelle inerenti:

1. Identificazione dei Processi Sensibili e mappatura dei rischi (**Allegato A** del Modello).
2. Procedure e protocolli Organizzativi (presenti nella parte seconda ed in genere richiamati come allegati del presente Modello).
3. Definizione di procedure specifiche, regolamenti, o disposizioni dell'Ente anche a seguito di modifiche normative.

In tale ipotesi l'OdV dovrà essere preventivamente consultato ed avrà la possibilità di esprimere un diniego motivato alle modifiche del Modello Organizzativo, sulle quali dovrà pertanto pronunciarsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le modifiche al Modello Organizzativo (compresi gli allegati) sono debitamente registrate dal Presidente e danno luogo a versioni successive del Modello Organizzativo della Fondazione, entrano immediatamente in vigore e sono immediatamente distribuite ai destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvederà con **cadenza almeno annuale** a ratificare le modifiche eventualmente apportate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.



4. - Modello Organizzativo della Fondazione -

4.1 - Ambito di adozione -

La Fondazione si è determinata all'adozione del Modello e, nella seduta del **29 Maggio 2013**, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IDA PARRAVICINI ne ha approvato la prima edizione (denominata versione 1.0), comprensiva di Codice Etico e Mappatura dei rischi (**ALLEGATO A**), l'elenco dettagliato dei reati presupposto (**ALLEGATO B**), i Protocolli Organizzativi (**ALLEGATO C**) ed istituendo con la medesima delibera, il proprio Organismo di Vigilanza, indicandone i componenti.

Nella seduta del 26 gennaio 2016 è stata approvata la versione 2.0, aggiornata ai reati introdotti sino a giugno 2015.

Nella seduta del 28 aprile 2017 è stata approvata la versione 3.0, aggiornata ai reati introdotti sino a gennaio 2017.

La presente versione 4.0, aggiornata ai reati introdotti sino all'Aprile 2018, è stata approvata nella seduta del 15 febbraio 2019.

4.2 - La costruzione del modello -

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.lgs. 231/01 ed ispirate oltre che alle norme in esso contenute anche alle Linee Guida e alle politiche della Fondazione e dei suoi membri.

La Fondazione ha inteso procedere alla sua realizzazione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema di controllo rappresenta un'opportunità per migliorare le funzioni di *Corporate Governance*, cogliendo al contempo l'occasione dell'attività svolta (mappatura dei Processi Sensibili, analisi dei rischi potenziali, valutazione ed adeguamento del sistema dei controlli già esistenti) per sensibilizzare le risorse impiegate rispetto al tema di un efficace governo dei processi aziendali, finalizzato ad una prevenzione "attiva" dei reati.

La Fondazione ha ricevuto la qualifica di "struttura accreditata" dal Servizio Sanitario Nazionale e svolgendo di fatto un servizio pubblico, "per nome e per conto del SSN", è consapevole del ruolo che ha. La Fondazione intende essere all'avanguardia anche nelle politiche di *corporate governance* volte a regolare la direzione e la gestione aziendale, nella convinzione che questa scelta fornisca un apporto fondamentale nella attività di prevenzione dei reati e che sia altresì portatrice di ricadute positive sia sulla qualità dei servizi che sulle aspettative dei portatori di interesse (c.d. "stakeholders") ad ogni livello.

Ne consegue l'impegno di tutte le aree appartenenti alla Fondazione a procedere con ogni mezzo, ivi compreso l'adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, con la finalità di diffondere capillarmente i principi di etica aziendale sia tra i soggetti che operano, più o meno stabilmente, al suo interno, sia nei confronti di tutti i portatori di interessi, direttamente o indirettamente, collegati.



Proprio in questa direzione è stata deliberata la norma che dispone la costituzione, a cura del Consiglio di Amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza con il compito di attendere al funzionamento e all'osservanza del modello organizzativo e di gestione adottato dalla Fondazione per la prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene la Parte Speciale, essa si compone delle seguenti sezioni:

- i. la Prima Sezione – Art. 24 “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi ad indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico”;
- ii. la Seconda Sezione – Art. 24 bis “Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati”;
- iii. la Terza Sezione – Art. 24 ter “Delitti di criminalità organizzata”;
- iv. la Quarta Sezione – Art. 25 “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi a reati di concussione e corruzione”;
- v. la Quinta Sezione – Art. 25 bis “Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”;
- vi. la Sesta Sezione – Art. 25 bis.1 “Reati contro l’industria ed il commercio”;
- vii. la Settima Sezione – Art. 25 ter “Reati Societari”;
- viii. l’Ottava Sezione – Art. 25 quater “Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”;
- ix. la Nona Sezione – Art. 25 quater.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”;
- x. la Decima Sezione – Art. 25 quinquies “Reati contro la personalità individuale”;
- xi. l’Undicesima Sezione – Art. 25 Sexies “Reati di abuso di mercato”;
- xii. la Dodicesima Sezione – Art. 25 septies “Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”;
- xiii. la Tredicesima Sezione – Art. 25 octies “Reati concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”;
- xiv. la Quattordicesima Sezione – Art. 25 novies “Reati in materia di violazione del diritto di autore”;
- xv. la Quindicesima Sezione – Art. 25 Decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”;
- xvi. la Sedicesima Sezione – Art. 25 Undecies “Reati ambientali”;
- xvii. la Diciassettesima Sezione – Art. 25 Duodecies “Reati di Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- xviii. la Diciottesima Sezione - Art. 25 Terdecies “Reati di razzismo e xenofobia”;
- xix. la Diciannovesima Sezione - Reati che costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale

In coerenza al contenuto del Modello Fondazione IDA PARRAVICINI, benché ritenuti in parte non significativi, ogni singola area aziendale ha comunque ritenuto opportuno prendere in considerazione i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore.

Tale decisione è dettata da due principali ragioni:



- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività dell'impresa in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Decreto possa essere astrattamente considerato pari a zero;
- dall'altro, la Fondazione è convinta dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, realizzabili anche solo virtualmente nel proprio ambito imprenditoriale, dando così prova tangibile della riprovazione che si vuole esprimere nei confronti di chiunque dovesse porre in essere simili comportamenti.

L'enunciazione di regole di condotta ed il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere ad ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui Fondazione IDA PARRAVICINI è portatrice.

4.3 - L'organizzazione della Fondazione –

La Fondazione uniforma la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo almeno del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Direttore generale
- il Consiglio di amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Il Presidente è eletto al proprio interno dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche il Presidente della Fondazione

Al Presidente spetta la vigilanza generale sulla gestione. Ha inoltre capacità di stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto.

Al Direttore spetta la responsabilità gestionale della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale. Definisce gli obiettivi ed i programmi dell'Ente e verifica la rispondenza dei risultati della gestione agli indirizzi impartiti.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria.

La Fondazione svolge presso la propria struttura solo l'attività di Residenza Sanitaria Assistenziale.

4.3.1 - Residenza Sanitaria Assistenziale -

La Residenza Sanitaria Assistenziale "IDA PARRAVICINI DI PERSIA" ha come obiettivo principale di favorire lo stato di benessere psicofisico delle persone anziane affidate alle sue cure, con l'impiego di tutti i mezzi resi possibili dal campo medico-scientifico e ricorrendo solo al bisogno ai servizi specialistici del Servizio Sanitario Nazionale sul territorio.

In particolare le finalità sono:

- garantire un intervento di assistenza di cura unitario e globale;
- valutare le condizioni di salute psicofisica all'ingresso e relativo inquadramento terapeutico;



- mantenere il potenziale residuo della persona e della salute psico-fisica;
- prevenire i potenziali problemi sanitari o assistenziali;
- monitorare le condizioni clinico-sanitarie degli ospiti mediante visite mediche programmate e/o urgenti al bisogno;
- consultare eventuali medici specialisti o effettuare indagini strumentali al bisogno;
- erogare assistenza personalizzata elaborata sull'analisi dei bisogni e aspettative individuali degli ospiti con discussione in équipe del P.A.I. da proporre all'ospite ed alla sua famiglia;
- gestire, conservare ed archiviare le cartelle cliniche degli ospiti;
- gestire dati ai fini della rendicontazione richiesta dall' ATS e dalla Regione Lombardia.

4.4 - Deleghe e procure -

Anche il sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali è parte integrante del sistema di controllo interno e costituisce, nell'ottica del Modello, un ulteriore presidio alla prevenzione dei Reati.

Si intende per “**delega**” qualsiasi atto formale interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “**procura**” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “**procura generale funzionale**” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”. Tale procura può essere prevista dallo statuto della Fondazione.

Nel caso di professionisti esterni alla Fondazione la procura può essere definita all'interno del contratto di collaborazione.

La definizione dei criteri per l'assegnazione delle deleghe compete al Presidente nell'ambito delle rispettive competenze, mentre delle procure compete al Consiglio di amministrazione.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Fondazione costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso di poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da questa caratteristica discende l'utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di reati, che nella identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, adottati dalla Fondazione ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a. tutti coloro (compresi anche i Dipendenti, i Consulenti, i Partner, ...) che intrattengano per conto della Fondazione rapporti con i terzi (ed in particolar modo con la P.A.) nell'ambito di



Operazioni Sensibili devono essere dotati di delega formale in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;

- b. le deleghe coniugano ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nella struttura della Fondazione e vengono aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c. ciascuna delega definisce in modo specifico ed inequivoco:
 1. i poteri del delegato;
 2. il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 3. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione debbono essere coerenti con gli obiettivi della Fondazione;
 4. il delegato dispone di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a. le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto di incarico, che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extrabudget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili da parte di funzioni diverse;
- b. la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- c. una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, cessazione e/o risoluzione del contratto, etc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni alla Fondazione con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4.5 - Destinatari e ambito di applicazione -

L'art. 5 del Decreto sancisce che la Fondazione è ritenuta responsabile nel caso di infrazioni commesse, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che:

- a. rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b. esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo;
- c. sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b).

In relazione ai membri della struttura organizzativa, il riferimento a "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché a persone "che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo", pone in evidenza l'intenzione del



Legislatore di attribuire maggiore rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

Sotto questo profilo, le decisioni della Fondazione si possono astrattamente distinguere, a seconda degli obiettivi cui sono riferite, in:

- politiche, con cui si determinano i fini di impresa o si identificano e ponderano i parametri della funzione di preferenza imprenditoriale;
- strategiche, che investono l'intero sistema della Fondazione e che, pertanto, sono preordinate al conseguimento di obiettivi di ordine generale;
- tattiche, attinenti a specifici sub sistemi della Fondazione e finalizzate al raggiungimento di obiettivi settoriali;
- operative, che influenzano ulteriori sub-specificazioni della Fondazione e sono relative ad obiettivi di natura sub-settoriale.

Poiché il Decreto non specifica la natura della funzione direzionale che deve essere svolta dal soggetto che commetta il reato, si deve ritenere che l'ente sia chiamato a rispondere dei reati commessi da qualsiasi persona di fatto responsabile di uno dei processi decisionali sopra indicati.

Tra le persone in questione debbono essere certamente compresi i soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, intendendo con tale situazione i Dipendenti, tutti coloro che operano in una situazione di subordinazione, o comunque di soggezione, gerarchica o contrattuale, nei confronti dell'alta direzione o dei dirigenti i cui ordini o direttive sono chiamati ad eseguire.

I limiti espressamente indicati dalla norma riguardano, da un lato, gli effetti dell'atto delittuoso, che devono essere tradotti in un vantaggio per la Fondazione; dall'altro, le caratteristiche del sistema o sub sistema aziendale su cui i soggetti in posizione apicale esercitano la funzione di direzione, contrassegnata da peculiare autonomia finanziaria e funzionale.

Ai fini dell'individuazione delle unità organizzative dotate di autonomia finanziaria e funzionale, sembra corretto ritenere che il Legislatore faccia riferimento ai c.d. "centri di responsabilità", cioè a cellule organizzative guidate da un manager responsabile delle attività e dei risultati della stessa. Sotto questo profilo, si può aggiungere che il requisito dell'autonomia finanziaria deve essere interpretato in senso ampio, comprendendo tra le unità organizzative in questione sia i centri di costo che i centri di profitto.

Si ritiene, in conclusione, che tra i destinatari del Modello vi siano tutti i dipendenti che dovranno essere opportunamente informati dell'adozione del Modello, anche tramite comunicazione nelle apposite bacheche di comunicazione con i lavoratori, nonché esaustivamente formati sui suoi contenuti e regole tramite corsi di formazione adeguati.

L'osservanza del Modello si impone, infine, a tutti coloro i quali, pur non facendo organicamente parte della dell'Impresa, operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi della Fondazione (Partner, Consulenti, Medici, Psicologi, Educatori, Assistenti Sociali, etc. ...).

4.6 - Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati -

Tale analisi ha comportato tre tipi di verifica, come segue:

- a) individuazione dei servizi particolarmente esposti al pericolo di commissione di reati;
- b) individuazione della tipologia di aree di operatività esposte al rischio;



- c) individuazione delle tipologie di P.A. e di soggetti nei confronti dei quali è ipotizzabile il rischio di commissione di reati.

Per quanto riguarda l'aspetto sub a) si è considerato che – nell'attività dell'Ente - concorrono, normalmente, diversi servizi: i servizi generali ed amministrativi (in specie per la disciplina dei rapporti e per gli aspetti economici ed amministrativi) ed i servizi deputati all'organizzazione ed all'erogazione delle prestazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto sub b) è rilevabile che, in molte delle aree in cui si estrinseca l'attività dell'Ente, l'operatività avviene, almeno in via prevalente, sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) colla P.A.; sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative, come segue:

- le attività di carattere socio-assistenziale o socio-sanitario;
- le attività di formazione e qualificazione;
- le attività di ricerca.

Sotto il profilo sub c) il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti:

- Imposte e tasse: Agenzia delle entrate; Ufficio tributario dei Comuni; Ministero delle Finanze; creditori; Revisore dei conti, eccetera;
- Legale, economico e finanziaria: Ministero della Salute; Ministero del lavoro e della sicurezza sociale; Ministero degli Interni; Ministero della Pubblica Istruzione; Presidenze, Assessorati ed Uffici delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui l'Ente opera; ATS; Istituti Universitari; Aziende Ospedaliere; Centri sanitari esterni o simili; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali; Consiglio di Amministrazione della Fondazione ; Revisore dei conti; Organi di Controllo; Questure; Carabinieri; ...
- Risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Centri per l'impiego; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ATS, Enti di formazione; ...
- Rapporti contrattuali diversi: Consulenti; Partner; Fornitori; Pazienti; Clienti e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con la Fondazione .

4.7 - Criteri generali e regole fondamentali sul procedimento e sui comportamenti -

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nel regolamento della Fondazione, nel mansionario o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella Fondazione, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura (sanitaria o amministrativa) deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, va evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore (ad esempio, accoglienza, accettazione, rapporti con gli uffici dell'ATS,



fatturazioni dei ricoveri, controllo sulle schede SOSIA e così via); bisogna, però, nel contempo, evitare che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente al fatto, il responsabile.

- Va osservato un collegamento fra settori operativi (particolarmente utile specialmente in materia di determinazione delle schede SOSIA o di rette o tariffe), prevedendo che nessuno nel suo lavoro sia svincolato dalla verifica indiretta da parte di altri soggetti, elettivamente deputati ad altre fasi della procedura, oltre che, naturalmente, da quella dei soggetti preposti al controllo.
- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa o sanitaria della Fondazione deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.
- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere sottoscritto da chi lo ha costituito.
- Nessun operatore della Fondazione sarà mai giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.
- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie della Fondazione e la relativa movimentazione possano non essere registrate documentalmente.
- Tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgono la loro attività nella Fondazione, devono impegnarsi, nei limiti delle rispettive competenze, ad operare affinché sia rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di finanziamento delle RSA. E' vietato, in particolare:
 - fatturare utilizzando un valore SOSIA che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al valore corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio della Fondazione sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.
- Il Presidente e il Direttore Sanitario cura i rapporti con i funzionari del Ministero della salute, dell'Assessorato regionale alla sanità e con quelli dell'ATS, con le autorità ed i funzionari comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, ovvero con Enti privati con i quali la Fondazione venga in rapporto; salvo che non si tratti di materia la cui competenza sia riservata dalla legge ad altre figure.
- Il Presidente è tenuto ad informare in modo puntuale il Consiglio di Amministrazione dell'andamento e dell'esito dei rapporti in essere con i predetti enti od istituzioni.
- La Fondazione si impegna, nel caso utilizzi un soggetto estraneo alla sua organizzazione per gestire specifici rapporti con la Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, a portare a sua conoscenza le disposizioni contenute nel modello organizzativo, ottenendone formale accettazione.
- E' vietato inoltre:
 - promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ed ai di lui parenti, ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle, zii, nipoti, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;
 - a tutti coloro che svolgono la propria attività nella Fondazione di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia, in rapporto con la



Fondazione e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e sempre che in ogni caso si tratti di doni di tenue valore e di natura realmente simbolica;

- a chi agisce per conto della Fondazione, nei rapporti con funzionari dell'Assessorato regionale alla sanità, dell'ATS ovvero di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;
- assumere alle dipendenze della Fondazione ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un vantaggio per la Fondazione. Lo stesso divieto dovrà essere previsto per i casi di omissione o ritardo di un atto svantaggioso per la Fondazione.
- E' fatto obbligo per il personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti, in questo settore; mentre sarà cura del vertice di controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.
- Sono previste, inoltre, in relazione alle attività con gestione in tutto od in parte informatizzata, disposizioni specifiche per la prevenzione dei reati commessi nell'utilizzo di tali procedure, secondo quanto previsto nella parte riservata all'utilizzo dei sistemi informatici.
- Le regole di comportamento relativamente ai processi delle attività sono descritte nelle linee guida, procedure e protocolli della Fondazione facenti parte del "Sistema Qualità".

4.8 - Adempimenti informativi -

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato davvero **"efficacemente attuato"** è indispensabile che l'Organo deputato a **"vigilare sul funzionamento e l'osservanza"** possa concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto è previsto un canale riservato di comunicazione interna tra dipendenti e l'Organo di Controllo.

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità della Fondazione solo se, oltre che adottato, sia stato **"efficacemente attuato"**, si sottolinea che il D.lgs. impone, per questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di Controllo, ma l'introduzione di un **"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"** (art. 6, comma 2, lett. e; art. 7, comma 4, lett. b).

E' chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell'autorità che lo pone.

Per conseguire l'esonero dalla responsabilità l'Ente deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che doveva; bisognerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, tramite notifica a mano (con registro firmato per ricevuta), meglio se contestualmente al momento formativo, a



tutti coloro che operano nella struttura, affissione “permanente” nella bacheca e comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Al momento dell’adozione sarà data a tutto il personale in organico una informazione generale. Analoga informazione sarà fornita al momento di eventuali modifiche ed aggiornamenti del modello.

L’Organo di controllo dovrà curare che siano informati, tramite consegna del modello ed illustrazione individuale, i neo assunti e coloro che vengono spostati a diverso incarico della Fondazione.

Il “**sistema disciplinare**” è attuato nei confronti sia dei “**soggetti sottoposti all’altrui direzione**”, sia quelli “**in posizione apicale**” con riferimento ai rispettivi contratti di appartenenza.

La violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti e/o dirigenti è equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. di appartenenza.

Le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori determinano i provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, ricevuta la comunicazione da parte dell’Organo di controllo sul sospetto di violazione del modello, deve avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione a firma del Rappresentante Legale della Fondazione .

4.9 - Rapporti libero-professionali -

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale deve contenere l’obbligo di osservare il Modello e l’indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Questioni particolari sono quelle relative all’attività sanitaria espletata da personale a rapporto libero professionale.

Poiché la contrattazione collettiva prevede:

- che tali medici debbano curare le esigenze della professione coordinandole con quelle derivanti dal fine istituzionale e dalle necessità organizzative dell’istituzione sanitaria;
- che ogni istituzione sanitaria, nell’ambito del rapporto coordinato e continuativo, ha la facoltà di indicare gli obiettivi esercitando la conseguente vigilanza in ordine all’effettiva realizzazione di tali obiettivi;

E’ evidente che i medici ed in genere i collaboratori in virtù di rapporti libero professionali ben possono agire “nell’interesse o a vantaggio” della Fondazione o in questa ottica commettere reati.

Non vi è dubbio, allora, che i sanitari (liberi professionisti formalmente in organico), in quanto svolgono un’attività giuridicamente classificata come coordinata e continuativa, debbano essere positivamente considerati, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Se, d’altronde, la Fondazione può essere sanzionata per reati commessi dai liberi professionisti in organico, sarà indispensabile che il Modello Organizzativo, oltre a contemplarli espressamente, sia attuato anche nei loro confronti con le stesse modalità, in quanto compatibili, riservate ai dipendenti.

E’ indispensabile, poi, l’espressa previsione nel contratto individuale delle forme di accertamento delle violazioni.



In quella sede, sarà previsto espressamente quali violazioni del Modello Organizzativo, per la loro gravità, debbano dare luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Analogamente il Modello si applica a tutte le figure professionali sanitarie e socio-sanitarie implicate nei servizi accreditati o convenzionati (infermieri, fisioterapisti, O.S.S., psicologi,...)

4.10 - Procedure e sistemi di controllo esistenti -

Il Modello organizzativo persegue l'obiettivo di evidenziare e configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo volto a prevenire la commissione di condotte non conformi. Integra, quindi, le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti nella Fondazione validi come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

L'attività della Fondazione e la sua organizzazione sono precisate nello Statuto che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale, così come pure, sono da considerare parte integrante del Modello Organizzativo i seguenti documenti, strutture e sistemi esistenti e diffusi nella Fondazione:

- il Codice Etico;
- la struttura organizzativa della Fondazione e l'Organigramma;
- i regolamenti generali e le procedure della Fondazione;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il modello di controllo del revisore;
- il sistema di formazione del Personale;
- il sistema disciplinare;
- il documento di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- il documento sulla privacy (Data Protection Impact Assessment);
- le procedure ed i protocolli adottati dall'Ente.

I poteri di amministrazione e gestione sono contenuti nello statuto e nei regolamenti.

Copia dei documenti citati sono consultabili, conservati ed aggiornati insieme con il Modello organizzativo presso l'amministrazione.



5. - Organismo di Vigilanza e Controllo -

5.1 - Ruolo dell'Organismo di Vigilanza -

Gli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01 prevedono la necessaria costituzione di un organismo dotato di autonomia e potere di iniziativa e di controllo.

L'Organismo ha, in termini generali il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di modelli e di curare il loro aggiornamento (art. 6 comma C. I).

L'introduzione nel modello organizzativo dell'Organismo di Vigilanza, consente alla Fondazione di non rispondere dei reati commessi da soggetti in posizione apicale.

Nei casi di reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, l'insorgenza di responsabilità in capo alla Fondazione, presuppone che sussista una inosservanza degli obblighi di ottemperanza alle prescrizioni dei soggetti preposti al sottoposto.

5.2 - Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. -

In base alle previsioni del D.lgs. 231/01 (art. 6, primo comma, lett. b), l'organismo a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le Linee Guida e la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 231/01 suggeriscono l'istituzione di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che l'OdV riferisca, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Rappresentante Legale e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina i membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi e secondo quanto prescritto dal Regolamento adottato.

5.3 - Rapporti dell'Organismo e dei suoi Membri -

Dall'analisi complessiva degli artt. 6 e 7 de D.lgs. 231/01 e secondo le generali interpretazioni, le principali caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sono da identificarsi:

- nell'autonomia;
- nell'indipendenza;
- nella professionalità;
- nella continuità d'azione.

5.3.1 - Autonomia -

L'art. 6 comma 1 *lettera b)* del D.lgs. 231/01 fa espresso riferimento a quegli "autonomi poteri di iniziativa e controllo" di cui l'Organismo dovrebbe essere dotato; si tratta propriamente di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come



imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia sarà in primo luogo, rispetto agli enti, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'Organismo dovrà poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non dovrà essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificatamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

5.3.2 - Indipendenza -

Il riferimento è evidente alla posizione dell'Organismo di Vigilanza rispetto alla Fondazione: il suo operato deve essere scevro da condizionamenti dipendenti da legami di sudditanza indebitamente creati rispetto al vertice di controllo, trattasi di un organo terzo, gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.

Particolare problema è quello relativo ai soggetti che sono legati alla Fondazione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Dai principi generali sull'Organismo discende la normale non inclusione dei dipendenti dell'organismo; la normativa tuttavia non è radicalmente ostativa alla possibilità di consentire qualche utilizzo di risorse interne.

Particolarmente quanto ciò è suggerito dalle evidenti opportunità di fare ricorso a soggetti dotati di un forte bagaglio di competenza ed esperienza e nel contesto di regole che assicurino la loro autonomia di dipendenza nello svolgimento.

5.3.3 - Professionalità -

I Membri dell'Organo di Vigilanza devono essere in possesso di adeguate capacità e professionalità in rapporto ai compiti istituzionali dell'Organismo. Tale requisito deve essere proprio dell'organismo nel suo complesso.

E' opportuno che i Membri siano in possesso di specifiche competenze professionali particolarmente in problemi giuridici, giuslavoristici, economici, organizzativi, informatici e contrattuali.

Rispetto a tale impostazione generale, ispirate ad un organismo pluri-organizzato ed esterno, la legge all'art. 6 comma 4, consente che i compiti dell'organismo di vigilanza "possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente".

5.3.4 - Continuità di azione -

L'Organismo di Vigilanza deve avere una durata certa al fine di garantire la continuità d'azione.



5.4 - Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All' OdV è affidato il compito di:

- a) Approvare un proprio "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" con cui gestire le proprie attività e modificarlo a seconda delle necessità;
- b) Vigilare sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Istituzionali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Partner evidenziandone gli scostamenti, allo scopo di adeguarlo alle attività effettivamente svolte;
- c) Vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura istituzionale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- d) Vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Fondazione e/o normative onde effettuare segnalazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione o al Legale Rappresentante per gli opportuni provvedimenti di modifica;
- e) Riunirsi periodicamente secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- f) Effettuare controlli campione (audit) presso le strutture dell'Ente, onde verificare l'attuazione delle Linee Guida, Procedure e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo;
- g) Condurre ricognizioni sull'attività istituzionali ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- h) Verificare l'adozione da parte dell'Ente di programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi nei confronti dei dipendenti e degli organi Istituzionali, finalizzate alla sensibilizzazione degli stessi ed a fornire loro le conoscenze di base della normativa di cui al D.lgs. 231/01;
- i) Coordinarsi con il management della Fondazione per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per la promozione del procedimento disciplinare e l'irrogazione delle eventuali sanzioni;
- j) Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e invitare a predisporre la documentazione interna necessaria al fine del funzionamento del Modello, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- k) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere ad esso trasmesse o tenute a sua disposizione;
- l) Coordinarsi con le altre funzioni direttive della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione istituzionale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - a. sugli aspetti dell'attività aziendali che possono esporre la Fondazione al rischio di commissione di uno dei Reati;
 - b. sui rapporti con i Consulenti ed i Partner che operano per conto della Fondazione nell'ambito di Operazioni Sensibili;
 - c. sulle operazioni straordinarie della Fondazione ;
 - d. su finanziamenti provenienti dalla P.A., da fondi statali o europei e da finanziamenti in genere.
- m) Richiedere alla Fondazione di effettuare iniziative, anche con i relativi impegni di spesa, per adempiere a quanto previsto dal Modello Organizzativo e successive modifiche ed aggiornamenti. Qualora la Fondazione non ottemperasse entro tempi congrui e determinati



- dall'Organismo stesso, l'OdV potrà, previa ulteriore diffida, effettuare direttamente tali iniziative, anche attraverso impegni di spesa da onorarsi da parte della Fondazione;
- n) Richiedere adeguate risorse di funzionamento alla Fondazione al fine che sia garantita l'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV, rendendo opportuno introdurre alcune forme di tutela in favore dei suoi componenti, al fine di garantire l'efficacia del Modello Organizzativo ed evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di indebita pressione a suo carico;
 - o) Riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo quanto previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



6. - La formazione delle risorse e la diffusione del Modello -

6.1 - Formazione ed informazione dei Dipendenti -

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo ed impegno della Fondazione garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in Fondazione che a quelle di futuro inserimento, delle regole di condotta in esso contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con la Direzione del Personale, e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata agli Organi Istituzionali ed a tutte le risorse/servizi trasversali presenti in Fondazione al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza ai fini 231/01.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari (con specifiche azioni rivolte agli Organi Istituzionali, ai Responsabili degli Uffici istituzionali), del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

La formazione è garantita:

- da una formazione iniziale, seguita da corsi di aggiornamento;
- da apposite comunicazioni nel caso di modifiche del Modello, del sistema di deleghe e procure, dell'assetto organizzativo, o di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/01;
- dall'informativa nella lettera di assunzione e da una formazione per i neoassunti da tenersi entro breve tempo non superiore ai tre mesi dalla data di assunzione.

6.2 - Informazione a Consulenti e Partner -

I Consulenti ed i Partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Fondazione che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.lgs. 231/01.

A questo scopo il Modello viene indicato come parte integrante sui contratti con Consulenti e Partner e viene inserita su tutti i contratti con Consulenti e Partner una clausola rescissoria del tipo che segue:



“Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e ss. e 26 del D.lgs. 231/01, nella fase delle trattative e della stipulazione del presente contratto.

Al momento della stipula del presente contratto, vi impegnate ad operare nel pieno rispetto degli stessi, della normativa vigente applicabile al settore in cui operate nonché delle prescrizioni del D.Lgs 231/2001 e norme correlate.

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, dichiarate di aver impartito e attuato disposizioni ai propri eventuali amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.Lgs 231/2001 e norme correlate e vi obbligate nei confronti della Committenza a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente contratto.

Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per la Committenza, costituirà grave inadempimento al presente contratto e darà facoltà alla Committenza di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza”.

6.3 - Formazione ed informazione dei componenti gli Organi Sociali -

I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si sono impegnati al rispetto del Modello all'atto della sua approvazione e successiva divulgazione.

Nel caso di modifiche nella composizione del Consiglio di Amministrazione sarà cura dell'OdV comunicare copia del Modello ai nuovi membri, e richiedere loro una dichiarazione di conoscenza ed adesione “informata” al medesimo.



PARTE SECONDA

LE FATTISPECIE INCRIMINATRICI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' DELLA FONDAZIONE



7. - Struttura della parte speciale -

7.1 - Precisazioni introduttive -

L'esenzione della Fondazione della responsabilità amministrativa ex art. 231/2001 non discende dalla semplice circostanza dell'avvenuta adozione di un modello organizzativo, ma richiede che il modello abbia i requisiti dell'idoneità a precisare le condotte trasgressive considerate dal D.lgs. 231/01.

L'art. 6 del D.lgs.(c. III) prevede che le Associazioni Rappresentative elaborino linee generali e che le stesse possano essere dichiarate idonee dal Ministero di Grazia e Giustizia; il che avviene, nella fattispecie, con sottoposizione del Modello alla valutazione del Ministero stesso.

Alla luce di tale circostanza, la valutazione dei reati nel modello della Fondazione viene effettuata con pieno riferimento alle valutazioni portate dalle linee UNEBA, attesa anche la piena conformità della tipologia di attività considerate dalle linee UNEBA con l'attività della Fondazione (che opera in regime di accreditamento o di convenzionamento con la P.A.) e delle linee di CONFINDUSTRIA per le parti residuali di attività della Fondazione.

Il modello UNEBA, poi, nel considerare i reati previsti dagli articoli 24 e segg. D.lgs. 231/01, effettua prime valutazioni in ordine alla possibilità (esistente e normale, di raro accertamento, di impossibile accertamento) di loro accertamento nell'ambito della specifica categoria di Enti (di Enti, cioè, operanti nel campo dell'assistenza sanitaria senza scopo di lucro).

In rapporto a tale preliminare giudizio, viene, poi, effettuato un diverso approfondimento dei reati, con riflessi precisi e puntuali sui reati di possibile accadimento, con la semplice esposizione delle regole penali per i reati di raro accertamento e colla omissione di ogni attenzione per i reati di cui non viene stimata possibile (o scarsamente possibile) la commissione.

Tale metodologia viene anche rispettata in questa sede.

7.2 - Obiettivi e funzioni della parte speciale -

La parte speciale del Modello si propone questi obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della Fondazione, individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio, gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Nella parte generale si sono già indicati, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale, valedoli, cioè, almeno normalmente, per ogni tipo di procedimento ed in ogni area.



Tali regole si devono, pertanto, considerare riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da osservarsi specificatamente per le singole fattispecie.

Completano il quadro delle norme da applicare le disposizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale.

L'elenco dettagliato dei reati presupposto è riportato nell'allegato B del presente Modello Organizzativo.



8. - SEZIONE PRIMA-ART. 24 “I reati nei rapporti colla Pubblica Amministrazione” -

8.1 - La Pubblica Amministrazione e sue figure -

Gli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/01 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell’ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Né il D.lgs., e neppure il Codice, forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

La tipologia di Enti colla quale la Fondazione può stabilire rapporti è stata individuata nella parte generale, cui si rinvia, ritenendosi che l’elencazione degli Enti ed Organi previsti al predetto punto deve intendersi di carattere esemplificativo.

Nell’ambito delle persone fisiche che agiscono nella P.A., assumono particolare rilevanza (in specie ai fini dei reati considerati dall’art.25 D.lgs. 231/01), le figure del Pubblico ufficiale e dell’incaricato di Pubblico servizio.

A norma art. 357, 1° comma c. p., infatti, “**sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**”. Non ponendosi questioni interpretative quanto all’individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un *numerus clausus*, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli **incaricati di un pubblico servizio** sono, invece, definiti dall’art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico ed atti autoritativi che disciplinino l’attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell’ambito dell’area pubblicistica, tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell’incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d’ordine o puramente materiali.



Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

In particolare, sono stati ritenuti pubblici ufficiali:

- il medico specialista convenzionato con l'ATS (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricovero e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente all'ATS);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo dell'ATS;
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- lo psicologo nell'esercizio delle attività conseguenti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- assistente sociale;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente dall'ATS addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria dell'ATS;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- lo psicologo non nell'esercizio delle attività conseguenti i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

8.2 - I reati ex art. 24 -

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero delle Comunità europee.



Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati, e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13, è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive, consistenti nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e le interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Elenco dei reati:

- Art. 316 bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico
- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle C.E.
- Art. 640 comma 2, n.1, c.p. – Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle C.E.
- Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

8.3 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A. ex ART. 24 -

La Fondazione, in relazione alla prevalente operatività svolta in raccordo cogli Enti pubblici in generale, intrattiene molteplici e costanti rapporti colla Pubblica Amministrazione.

Sono state analizzate e vengono, in appresso, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio.

8.3.1 - Rapporti colla P.A. per lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale, di formazione e di istruzione -

Lo svolgimento della prevalente attività, corrispondente ai fondamentali scopi istituzionali della Fondazione, comporta rapporti costanti e correnti colla P.A. (Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, ATS.).

Il rischio è rappresentato dalla ipotetica possibilità di comportamenti tesi ad indirizzare l'azione della P.A. allo scopo di consentire, alla Fondazione, di conseguire vantaggi non pertinenti, di rimuovere ostacoli ed adempimenti dovuti.



8.3.2 - Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici -

Il rischio teorico è collegato alla possibilità che, nei rapporti fra gli Enti pubblici finanziatori e la Fondazione, si ricorra a comportamenti volti a conseguire finanziamenti non pertinenti, o a superare l'esigenza di presupposti o di adempimenti, o di conseguire finanziamenti per attività e scopi diversi da quelli per i quali i finanziamenti possono essere accordati.

8.3.3 - Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione-

Il rischio è collegato alla possibilità di comportamenti tesi al rischio di accreditamenti, autorizzazioni ed altri assenti amministrativi occorrenti per lo svolgimento delle attività della Fondazione in assenza dei requisiti o dei presupposti occorrenti.

8.3.4 - Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A. -

Il rischio teorico è riferibile ai reati di truffa o di frode informatica o di indebita fruizione di finanziamenti pubblici per effetto di non veritiere attestazioni sulle prestazioni fornite o per impropria applicazione alle prestazioni di tariffe non pertinenti o per altre indicazioni improprie volte all'erronea prospettazione della consistenza e della natura delle prestazioni rese in vista del conseguimento di vantaggi economici.

8.3.5 - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali -

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

8.4 - Altre ipotesi di reato individuate ex art. 24 -

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 24 vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere l'Ente:

- a. Richiedere finanziamento/rimborso producendo documento falso o omettendo le informazioni dovute;
- b. Richiedere finanziamenti e utilizzare gli stessi per scopi e prestazioni diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- c. Fornire alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere benefici;
- d. Porre in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo documentazione falsa per ottenere finanziamenti;
- e. Rendicontare costi non correlati all'attività assistenziale, falsificazione PAI, falsificazione del profilo di assistenza;
- f. Alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenendo un ingiusto profitto arrecando danni a terzi (es. CRS-SISS);
- g. Rendicontare ore di formazione non effettuate all'interno di corsi finanziati;
- h. Assunzione di dipendenti con contratti che determinano agevolazione di contributi (es. apprendisti) senza rispettare le regole relative (es. formazione obbligatoria);



- i. Classificazione degli ospiti in classi non pertinenti ai modelli di valutazione in vigore (es. Sosa, Sisdi) e conseguente maggior valorizzazione della tariffa;
- j. Gestione del denaro contante degli ospiti;
- k. Frode del sistema sanitario nazionale nella somministrazione dei farmaci e/o gestione degli esami sanitari;
- l. Certificazione ore di tirocinio/borse lavoro non effettivamente svolte al fine di completare il processo formativo dei tirocinanti.

8.5 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 24 -

L'ente individua le seguenti documenti, procedure e protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo misure di prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.:
- Protocollo 01-A: gestione finanziamenti pubblici/bandi pubblici;
- Protocollo 01-B: adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali;
- Protocollo 01-C: Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titolo abilitativi dell'esercizio di attività dell'Ente;
- Protocollo 01-D: Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
- Protocollo 01-E Gestione delle prescrizioni.
- Protocollo gestione degli omaggi;
- Protocollo uso CRS-SISS;
- Protocollo gestione esami ematochimici;
- Protocollo ingresso, accoglienza e dimissione degli ospiti;
- Protocollo flussi informativi OdV;
- Carta dei Servizi Fondazione "Ida Parravicini di Persia" – Onlus;
- Consuntivo annuale dell'esercizio.

8.5.1 - Comportamenti da osservarsi (generali e particolari) -

Nei rapporti con la P.A. dovranno, innanzitutto, essere osservate le regole generali di condotta precisate nella parte generale del presente Modello e nel Codice Etico Comportamentale tutte rilevanti ed utili per prevenire il rischio di comportamenti che possono integrare la fattispecie di reati previsti dal D.lgs. 231/01 .

Le regole ed i divieti indicati nella parte generale del presente Modello, sono integrate dalle seguenti misure o procedure particolari:

- a. il sistema di ripartizione dei poteri deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- b. i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte della Fondazione;
- c. va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni;
- d. qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;



- e. il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere, in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti, rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- f. l'accesso alla rete informatica della Fondazione (finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi) deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza;
- g. è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- h. la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i. i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico ed al Modello Organizzativo della Fondazione e, in genere, delle misure assunte dalla Fondazione al fine di osservare il D.lgs. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti della Fondazione relativi al D.lgs. 231/01, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli della Fondazione;
- j. nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D.lgs. 231/01 e per consentire alla Fondazione i contratti stimati opportuni;
- k. alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto della Fondazione, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- l. ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi della Fondazione;
- m. i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Per procedimenti relativi ad operazioni di particolare rischio, l'Ente può stabilire misure ulteriori e particolari, pervenendo anche alla designazione di un Responsabile interno incaricato di vigilare e controllare il regolare svolgimento di ogni fase del procedimento.



9. – SEZIONE SECONDA - ART. 24 BIS “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” –

9.1 – I reati di cui all’ART. 24 BIS -

Con legge 18/3/2008 n. 48 è stato introdotto il seguente testo dell’articolo 24 bis del D.lgs. 231/01:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per i delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) d) ed e).

Con D.lgs. 7 e 8/2016, in vigore dal 6/02/2016, relativamente ai reati di cui agli art. 491 bis c.p., 635 bis, ter, quater, quinquies c.p., l’art. 7 della legge 48/2008 è stato sostituito rispettivamente dall’ art. 2, c. 1, lett. e), m), n), o), p), del decreto n.7.

I singoli reati informatici sono i seguenti:

- Art. 491-bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità



- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

9.2 - Regole di comportamento -

Il rischio dei reati informatici è ravvisabile in ogni area della Fondazione, data la forte diffusione delle risorse informatiche.

La Fondazione non risponde dei reati informatici compiuti attraverso l'utilizzo dei propri sistemi informatici solo se possa dimostrare:

- di aver adottato ed attivato modelli di gestione e regole di comportamento idonei a prevenire il reato;
- di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo la vigilanza e l'aggiornamento di modelli e regole di comportamento;
- che la commissione del reato informatico è avvenuta colla fraudolenta elusione del sistema di sicurezza della Fondazione, intendendo per tale l'insieme delle misure tecniche ed organizzative volte ad assicurare, attraverso il modello organizzativo e le regole di comportamento, la protezione della integrità, della riservatezza e della disponibilità dell'informazione e delle risorse impiegate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Nell'ambito dei suddetti principi vanno previsti comportamenti vietati e comportamenti dovuti.

Sotto il profilo degli atti interdetti è fatto divieto:

- a. alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli relativi ad esplicitare, a vari effetti, efficacia probatoria;
- b. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- c. accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- d. detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al sistema informatico o telematico, proprio o di altri soggetti, al fine di acquisire informazioni riservate;
- e. svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- f. installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- g. svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- h. svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- i. distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, attraverso il profilo dei comportamenti dovuti, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione devono:



- a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio;
- b) non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- c) evitare di introdurre e/o conservare in Fondazione (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti della Fondazione), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dalla Fondazione;
- d) evitare di trasferire all'esterno della Fondazione e/o trasmettere files, documenti o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Fondazione, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- e) evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, ecc.);
- f) evitare l'utilizzo di password di altri utenti della Fondazione, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informatici;
- g) evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali concernenti i soggetti comunque assistiti dalla Fondazione;
- h) evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- i) utilizzare la connessione a internet per gli scopi ed il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
- j) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- k) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- l) astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- m) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Fondazione ;
- n) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza della Fondazione per la protezione ed il controllo dei sistemi informatici.

9.3 – Altre ipotesi di reato individuate ex art. 24 BIS –

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 24 BIS vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere l'Ente:

- Utilizzo del sistema informatico in modo tale da incorrere nei reati sopra indicati, al fine di perseguire vantaggi personali o per interessi e/o vantaggi dell'Ente;
- Uso illecito della PEC;
- Creazione o divulgazione di virus informatici;
- Falsa gestione dei dati del sistema CRS-SISS e firma digitale;
- Violazioni delle norme inerenti la sicurezza dei dati (legge 196/2003, General data Protection regulation 2016/679 e s.m.i.)



9.4 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 24 BIS -

L'ente individua le seguenti procedure e protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo per la gestione della videosorveglianza;
- Protocollo uso sistema CRS –SISS;
- Protocollo uso PEC;
- Protocollo uso firma digitale;
- Protocollo per la gestione del backup;
- Protocollo piano di Disaster Recovery;
- Protocollo informatico;
- Documento sulla Privacy (Data Protection Impact Assessment) contenente l'analisi dei rischi, le misure di sicurezza individuate e le prescrizioni per la gestione dei dati da parte degli operatori.



10. - SEZIONE TERZA – ART. 24 TER “Delitti di criminalità organizzata” -

10.1 - I reati di cui all’art. 24 TER -

L’art. 2 comma 29 della L. 15/7/2009 n. 94 ha introdotto la seguente disposizione:

“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 1, lettera a), n. 5, del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».

Le disposizioni penali coinvolte nell’art.24-ter sono le seguenti:

- Art. 416, comma 6 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)
- Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (1)
- Art. 74 D.P.R. 309/1990 – Testo unico sugli stupefacenti - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2 lett. A) n. 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110.

Si è in presenza dei cosiddetti reati mezzo, cioè di reati costituenti il presupposto o mezzo per commettere ulteriori reati.

La legge sanziona la associazione per delinquere ed ipotesi similari facendo derivare responsabilità penali anche dal solo evento associativo, stabilendo che il reato si commette con la sola adesione al sodalizio, indipendentemente dalla successiva consumazione dei reati-fine.



10.2 - Altre ipotesi di reato individuate ex art. 24 TER -

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento di reati associativi, posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

Possono sussistere pericoli di infiltrazioni da parte di organizzazioni malavitose.

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 24 TER vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere l'Ente:

- Traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Infiltrazioni di organizzazioni malavitose negli appalti dell'ente;
- Scambio elettorale con candidati alle elezioni al fine di ottenere successivi benefici.

10.3 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 24 TER -

L'ente individua le seguenti procedure e protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo gestione sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Protocollo divieto di propaganda elettorale.



11. - SEZIONE QUARTA – ART. 25 “I reati commessi nei rapporti colla Pubblica Amministrazione” -

11.1 - I reati di cui all’art. 25 -

Si richiama qui quanto detto sulla P.A. nella Sezione Prima.

L’art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Tale previsione, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

In particolare:

1. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 e 321) e istigazione alla corruzione per un atto d’ufficio (art. 322, 1° e 3° comma) è prevista l’applicazione all’ente della sola sanzione pecuniaria fino a duecento quote (con esclusione, dunque, delle sanzioni interdittive); ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis;
2. in relazione alla commissione dei delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, 1° comma e 321), istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 322, 2° e 4° comma), è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis. Inoltre, e sempre che ricorrano le condizioni indicate all’art. 13 del decreto, si prevede l’applicazione, per una durata non inferiore ad un anno, delle sanzioni interdittive consistenti nella interdizione dall’esercizio dell’attività, nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito, nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell’eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.
3. in relazione alla commissione dei delitti di concussione (art. 317), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aggravato ai sensi dell’art. 319 bis quando dal fatto l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità (artt. 319 e 321), corruzione in atti giudiziari aggravata (artt. 319 ter, comma 2° e 321), è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote; ciò vale anche qualora uno di questi delitti sia commesso da una delle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis; anche in queste ipotesi si prevede l’applicazione di sanzioni interdittive (cfr. supra, sub 2.).

Ancora, va ricordata la previsione contenuta nell’art. 26 del decreto, per il quale la commissione nella forma tentata di uno dei delitti suindicati comporta la riduzione da un terzo alla metà delle sanzioni pecuniarie e interdittive da irrogarsi nei confronti dell’ente; inoltre, la sua responsabilità è esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.

Le fattispecie considerate dall’art. 25, riconducibili, pur nella varietà delle ipotesi, al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati cosiddetti “propri”, che richiedono cioè la



titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, quindi, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata, "agli effetti della legge penale", dagli artt. 357 e 358 c.p.; al riguardo si richiamano le considerazioni esposte al precedente punto 2.1.

I reati previsti sono i seguenti :

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti
- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

11.2 - Individuazione delle potenziali aree a rischio e dei processi sensibili nei rapporti colla P.A. ex art. 25-

11.2.1 - Incarichi e consulenze -

Il rischio è collegato ad un eventuale uso improprio dell'affidamento di consulenze o di incarichi, segnatamente sotto il profilo del generale ricorso allo strumento dell'incarico per consentire il conseguimento di vantaggi da parte di soggetti pubblici, coll'ultimo scopo di potenzialmente alterarne il grado di imparzialità e di obiettività.

11.2.2 - Gestione delle ingiunzioni -

Il rischio è connesso all'uso di accorgimenti - in caso di ingiunzioni amministrative o fiscali o previdenziali - per alterare l'esito delle ingiunzioni, con vantaggi indebiti per la Fondazione.

11.2.3 - Adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali -

Il rischio è collegato all'inadempimento (o all'adempimento menzognero) degli adempimenti dovuti in materia fiscale, amministrativa, previdenziale e simili.

11.3 - Altre ipotesi di reato ex art. 25 -

Vengono individuate anche le seguenti specifiche ipotesi di reato:

- Promettere o dare denaro o altre utilità al fine di garantire il buon esito della visita ispettiva;



- Indurre dolosamente in errore gli Ispettori;
- Indurre il rappresentante della PA a favorire l'esito del procedimento ad interesse o vantaggio dell'Ente;
- Corrompere un rappresentante della Pubblica Amministrazione per ottenere finanziamenti;
- Essere concussi;
- Favorire l'ingresso nella struttura come ospiti di persone indicate da funzionari pubblici, anche mediante manipolazione della lista di attesa;
- Favorire l'assunzione di persone indicate da funzionari pubblici;
- Favorire appalti ad aziende indicate da funzionari pubblici.

11.4 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 -

L'ente individua i seguenti protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo misure di prevenzione dei reati nei rapporti con la P.A.:
 - I. Protocollo 01-A: gestione finanziamenti pubblici/bandi pubblici;
 - II. Protocollo 01-B: adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali;
 - III. Protocollo 01-C: Rapporti con gli enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titolo abilitativi dell'esercizio di attività dell'Ente;
 - IV. Protocollo 01-D: Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
 - V. Protocollo 01-E Gestione delle prescrizioni.
- Protocollo gestione degli omaggi;
- Protocollo gestione delle visite ispettive;
- Protocollo flussi informativi Organismo di Vigilanza;
- Procedura di gestione risorse umane;
- Protocollo Gestione attività affidate all'esterno;
- Carta dei Servizi Fondazione "Ida Parravicini di Persia" – Onlus;
- Consuntivo annuale dell'esercizio.



12. - SEZIONE QUINTA – ART. 25 BIS “Falsità in moneta, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” -

12.1 - I reati di cui all’art. 25 BIS -

L’art. 25 bis del decreto, introdotto dall’art. 6 del D.l. n. 350/2001 (“Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro”), prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la cosiddetta “fede pubblica”).

Tale previsione, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria e i casi di applicabilità delle sanzioni interdittive, distingue tra le diverse figure, a seconda della gravità di ciascuna di esse.

Con D.lgs. 21/06/2016 n.125, in vigore dal 27/07/16, art. 1, sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni del codice penale relative ai delitti di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo.

In particolare,

- sull’art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), tramite aggiunta del secondo e terzo comma, estendendo la responsabilità penale al caso di indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso, da parte di chi sia autorizzato alla produzione delle medesime ma abusi degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità;
- sull’art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), inserendo espressamente i dati (in aggiunta alle filigrane ed ai programmi informatici) nel novero degli strumenti destinati alla falsificazione. Si precisa inoltre che il reato sussiste anche quando tali strumenti non abbiano nella falsificazione la propria destinazione esclusiva.

I reati previsti sono i seguenti:

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati



- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

12.2 - Osservazioni su queste fattispecie di reato -

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcune di esse vengano commesse nell'ambito degli enti privati e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota e praticamente da escludersi.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "chiunque" si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione, da parte di chi non vi sia legittimato, di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall'ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- l'alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall'ente autorizzato;
- l'introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l'alienazione;
- l'acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l'uso.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale;
- carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore, emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione;
- brevetti, modelli, disegni, prodotti.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).



Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l'uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

12.3 - Altre ipotesi di reato individuate ex art. 25 BIS-

Nell'ambito dei reati previsti dall'art. 25 BIS vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere, sebbene in via remota, l'Ente:

- Spendere monete falsificate ricevute in buona fede;
- Gestione del contante al di fuori dei limiti di legge.

12.4 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 BIS -

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione, in relazione alla natura dell'Ente ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica delle monete e del circolante.

La Fondazione si è dotata di un servizio di Tesoreria Bancaria.

Viene stabilito :

- che è fatto divieto di ricevere od effettuare pagamenti per importo superiore ai limiti di legge (oggi Euro 2.999,99 ad eccezione per i money transfer e assegni, per i quali il limite rimane di Euro 999,99);
- che le operazioni in contanti vanno effettuate solo da dipendenti specificatamente autorizzati;
- che, in caso di introito di monete falsificate, vanno effettuate le denunce del caso, evitando di utilizzarle.



13. - SEZIONE SESTA – ART. 25 BIS 1 “Delitti contro l’industria ed il commercio” -

13.1 - I reati di cui all’art. 25 BIS 1 -

L’art. 17 c.7 lett. B) della Legge 23/07/2009 n. 99 ha introdotto l’art. 25 bis 1:

“1. In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513 bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’art. 9 comma 2”.

I reati interessati sono i seguenti:

- Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio -
- Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza -
- Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali -
- Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio (1) -
- Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine -
- Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci -
- Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale -
- Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari -

13.2 – Altre ipotesi di reato individuate ex art. 25 BIS 1–

Il compimento dei reati contro l’industria e il commercio presuppone che l’ente interessato svolga attività commerciali ed industriali; nell’ambito della Fondazione non è prefigurabile, in linea generale, l’esistenza di tale presupposto e, quindi, non sembrano prevedibili rischi di accadimento di delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio considerati dalle disposizioni citate.

Tuttavia, nell’ambito dei reati previsti dall’art. 25 BIS 1 vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere, sebbene in via remota, l’Ente:

- Somministrazione di sostanze alimentari non genuine come genuine da parte della mensa o da parte dei distributori automatici della struttura;
- Contraffazione degli alimenti somministrati;



- Gestione preferenziale delle agenzie di pompe funebri.

13.3 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 BIS 1 –

L'ente individua i seguenti protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo gestione farmaci;
- Manuale HACCP per la gestione degli alimenti nelle cucine;
- Contratto di somministrazione per l'erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e/o semiautomatici.



14. - SEZIONE SETTIMA – ART. 25 TER “Reati Societari” -

14.1 – I reati di cui all’ART. 25 TER -

L’art.25 ter (introdotto con D.Lgs.61 dell’11/4/02, considera una gamma di reati previsti dal Codice Civile (art. 2621 e segg.), specie nell’ambito della riforma del diritto penale societario. I reati in oggetto riguardano in particolare:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis c.c. - False comunicazioni sociali con fatti di lieve entità
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione di conferimenti
- Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati
- Art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

14.2 - Osservazioni rispetto all’art. 25 TER ed aree esposte a rischio -

Anche in relazione alla stringatezza delle regole specifiche portate dal Codice Civile si è formato - e si va consolidando - un indirizzo giurisprudenziale volto ad affermare che alcune regole, ancorché formalmente collocate nell’ambito della materia societaria, costituiscono, in realtà, principi generali applicabili a tutte le persone giuridiche, ovviamente in presenza di analoghi presupposti sostanziali; in qualche caso, poi, disposizioni portate dal diritto penale societario sono espressamente riferite, oltreché alle Società, anche agli “Enti” (es.: art. 2638 in tema di vigilanza e controlli).



Sono certo non applicabili, alla Fondazione, proprio per la mancanza di presupposti sostanziali, le regole dettate per i reati di cui agli artt.:

- 2637 cc. – Aggiotaggio;
- 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi;

Per altri reati previsti dall' art. 25 ter, qualche pericolo può, sia pure sotto certi presupposti ed in circoscritta misura, essere prospettato, solamente sotto questi profili:

- 2622 c.c. - false comunicazioni sociali in danno dei creditori
- 2623 c.c. - Falso in prospetto;
- 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- 2625 c.c. - Impedito controllo ;
- 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti;
- 2627 c.c. - Ripartizione illegale di riserve;
- 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni;
- 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- 2631 c.c. - Omessa convocazione dell'Assemblea;
- 2635 c.c. – Corruzione tra privati;
- 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati;
- 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea;
- 2638 c.c. - ostacolo all'esercizio della vigilanza

In relazione alla svolta verifica delle aree operative della Fondazione, si ritiene che le aree esposte allo specifico rischio siano le seguenti:

- Consiglio di Amministrazione della Fondazione, Legale Rappresentanza;
- Direzione Generale, Direzione Amministrativa e settore contabilità;
- Revisore dei Conti.

14.3 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 TER –

I comportamenti da osservarsi comprendono, in primo luogo, l'obbligo di scrupolosa ottemperanza alle regole del provvedimento indicate nella parte generale del presente documento.

Inoltre, e con particolare riguardo alle comunicazioni che vengono rese a terzi sulla condizione finanziaria ed economica della Fondazione, è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali della Fondazione , ai Dirigenti, ai Dipendenti ed ai Collaboratori tutti:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto delle regole di legge e delle procedure aziendali, nelle attività volte alla formazione del Bilancio, alla predisposizione dei budget ed in ogni comunicazione rivolta a terzi, fornendo, in ogni caso, informazioni veritiere e corrette sulla destinazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ;
- di effettuare le comunicazioni previste dalla legge o dalle regole della Fondazione o dai rapporti convenzionali/accreditamento osservando caratteri di tempestività e di veridicità;
- di fornire, agli Organi di vigilanza esterni od interni, dati veritieri e certi, evitando ogni sorta di atteggiamenti falsi o lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di Vigilanza, controllo e decisione o che si traducano in ostacoli



all'acquisizione dei dati necessari da parte della Pubblica Autorità, anche in sede di esercizio delle funzioni ispettive previste dalla legge.

La Fondazione è altresì tenuta a promuovere e svolgere iniziative di formazione e di aggiornamento, al fine di accrescere la conoscenza degli adempimenti di carattere societario e di migliorare le modalità di assolvimento degli adempimenti dovuti.

Infine l'ente, oltre alla **revisione del bilancio effettuata da professionista esterno** (come previsto dallo statuto) individua i seguenti protocolli o documenti per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Statuto della Fondazione ;
- Protocollo Gestione attività affidate all'esterno;
- Consuntivo annuale dell'esercizio.



15. - SEZIONE OTTAVA – ART. 25 QUATER “Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”-

15.1 - I reati di cui all’ART. 25 QUATER -

I delitti che la norma richiama sono i “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché i delitti, diversi da quelli sopra indicati, “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”.

La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:

- (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l’azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un’organizzazione internazionale;
- (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Le fattispecie previste sono le seguenti:

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine
- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies 1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- Art. 270-quinquies 2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280 ter c.p. - Atti di terrorismo nucleare
- Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p. - Cospirazione politica mediante associazione



- Art. 306 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- L. n. 342/1976, art. 1 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- L. n. 342/1976, art. 2 - Danneggiamento delle installazioni a terra
- L. n. 342/1976, art. 3 – Sanzioni
- D.lgs. n. 625/1979, art. 5 - Pentimento operoso
- Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, art. 2

15.2 - Valutazione del rischio e misure preventive ex ART. 25 QUATER -

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione induce a ritenere che non sussistano concreti pericoli di accadimento dei reati considerati dall'art. 25 quater.

Le regole generali sulla condotta previste nella parte generale e nel codice etico possono considerarsi utili a prevenire marginali ipotesi di rischio.

Il codice etico, comunque, con riferimento a possibili aspetti di ricaduta di tali reati nella Fondazione, contiene norme atte ad evitare che, ad opera di terzi o di chiunque, si tenti di realizzare, nelle strutture e nei vari presidi dell'Ente, ruoli o modalità di copertura per la realizzazione delle predette attività criminali; in tale senso il modello contiene apposite norme di condotta.

Le ipotesi delittuose riportate non esauriscono la gamma di possibili reati per fini di terrorismo ed eversione; conseguentemente le condotte suggerite dal presente documento, valgono per ogni ipotesi di reati anche introducibili, sulla specifica materia.



16. - SEZIONE NONA – ART. 25 QUATER.1 “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”-

16.1 - I reati di cui all’ART. 25 QUATER.1 -

Contestualmente con la nuova previsione introdotta nel Codice penale, con l’art. 583-bis - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in vigore dal 2 febbraio 2006, la legge 9 gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, ha inserito l’art. 25-quater.1, nell’ambito del D.lgs. 231/01.

La fattispecie prevista è la seguente:

- Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

16.2 - Valutazione del rischio e misure preventive ex ART. 25 QUATER.1-

La natura e le finalità della Fondazione escludono il pericolo di accadimento del reato in questione, L’attività della Fondazione e dei suoi Operatori non potrà mai esplicarsi in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.



17. - SEZIONE DECIMA – ART. 25 QUINQUIES “Delitti contro la personalità individuale”

17.1 - I reati di cui all’ART. 25 QUINQUIES -

L’art. 5 della legge 228/2003, nell’ambito delle misure contro la tratta delle persone, ha introdotto il comma 25 quinquies, aggiuntivo al D. Lgs. 231/2001, prevedente sanzioni amministrative a carico di Enti ed in correlazione alla commissione dei reati previsti dai novellati articoli 600 e 602 del Codice penale.

E’ in vigore dal 4 novembre 2016 la legge 199/2016 che dispone la modifica dell’art 603-bis del codice penale con il seguente:

Art. 603-bis. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Le disposizioni penali relative all’art. 25 quinquies sono pertanto le seguenti:

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quater 1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile



- Art. 600-septies c.p. - Confisca e pene accessorie
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609 undecies c.p. - Adescamento di minorenni

17.2 - Valutazione del rischio e misure preventive -

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della Fondazione.

Non è tuttavia escludibile che taluno cerchi di favorire il ricovero di certe persone per segregarle e mantenerle in condizioni di dipendenza.

Non è neppure escludibile che qualcuno, specie in connessione alla possibilità di utilizzo di siti Internet, tenda a cogliere le immagini di soggetti trovantisi in condizioni di scarso abbigliamento o di dipendenza fisica o morale da chi li assiste.

Pur non trattandosi, nei casi limite anzidetti, di fatti volti ad apportare benefici alla Fondazione (ma solo irregolari utilità a singoli soggetti), il codice etico nei suoi principi generali reca la prescrizione di condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento dei reati previsti dagli articoli 600-602 C.P.

17.3 - Altre ipotesi di reato ex ART. 25 QUINQUIES -

Estremizzando il concetto di schiavitù alle misure atte a bloccare nel letto gli ospiti delle strutture, si possono ravvisare le seguenti attività soggette a reato:

- Eccessive misure di ritenzione agli ospiti;
- Costrizione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità per trarne qualsiasi tipo di vantaggio.

17.4 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 QUINQUIES -

L'ente individua i seguenti protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse :

- Protocollo per la tutela dell'incolumità dell'ospite;
- Procedura di gestione risorse umane.



18. - SEZIONE UNDICESIMA – ART. 25 SEXIES “Reati per abuso di mercato”

18.1 - I reati di cui all’ART. 25 SEXIES -

Si tratta, ex L. 62/2005, delle forme di reato previste dal T.U.F. 24/2/1998 n. 58 (parte V, titolo I bis, capo II) e, segnatamente:

- Art. 184 D.lgs. 58/1998 - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 D.lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

18.2 - Valutazione del rischio ex ART. 25 SEXIES -

L’analisi del campo di operatività e della tipologia di attività della Fondazione, nonché la sua stessa configurazione giuridica, inducono ad escludere la sussistenza del rischio di commissione dei reati in esame; pare quindi sufficiente la semplice esposizione del dato legislativo.



19. - SEZIONE DODICESIMA – ART. 25 SEPTIES “Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell’igiene sul lavoro”

19.1 - I reati di cui all’ART. 25 SEPTIES -

L’art.9 della L. 3/8/2007 n.123 ha introdotto, fra l’altro, anche i delitti ex artt.589 e 590 nel complesso dei reati considerati dal D.lgs. 231/01 ; il testo previsto dalla L. 123/2007 è stato, poi, riformato e rivisto col T.U. 81/2008, sicché la disposizione interessata ha attualmente il seguente tenore:

“1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

Le disposizioni ed i reati previsti sono:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
- Art. 583 c.p. - Circostanze aggravanti
- Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose
- Articolo 30 d.lgs. 81/08 - “Modello di organizzazione e di gestione” – (efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

19.2 - Aree esposte al rischio ex ART. 25 SEPTIES -

L’ipotesi trasgressiva in esame interessa tutte le aree in cui si esplica l’attività della Fondazione e, in specie, le aree per le quali la Fondazione ha già dato attuazione alle previsioni dei d.lgs. 626/1994 e 81/2008 attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza.



Sulla base anche del Documento di Valutazione dei Rischi, si considerano come processi sensibili ai fini dei reati in esame, tutte le attività che comportano contatti con i seguenti rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici (CHI);
- rischi da esposizione ad agenti biologici (ABI);
- rischi da movimentazione manuale dei carichi (MMC);
- rischi da esposizione ad agenti fisici (AFI);
- rischi da utilizzo di videoterminali (VDT);
- rischio da incendio ed esplosione (INC);
- rischio elettrico (RE);
- rischio stress da lavoro correlato (STRESS);
- rischio lavoratrici madri (MADRI);
- ...

Il Documento Valutazione Rischi è richiamato a confronto anche:

- per la specificazione e le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ciascuno dei predetti rischi e per l'individuazione delle circostanze di esposizione verificabili durante lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- per l'individuazione dei soggetti coinvolti nel rischio per ciascuna area interessata;
- per i protocolli elaborati dalla Fondazione per evitare che siano commessi i reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

19.3 - Regole di comportamento -

La Fondazione, in ogni sua articolazione e livello, riconosce ed afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Le regole di comportamento vanno assunte da tutti coloro che, in qualunque ruolo (Dirigenti, Dipendenti, Professionisti, ecc.), svolgano ruoli operativi nelle aree esposte a rischio.

Tutti i predetti soggetti sono tenuti ad osservare le regole previste nel presente documento ed in ogni altro atto della Fondazione e dal Codice Etico.

In particolare tutti sono tenuti:

- ad evitare di assumere qualsiasi comportamento che possa esporre la Fondazione ad una delle ipotesi di reato considerate dall'art. 25 septies del D.lgs. 231/01 ;



- a seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono esplicare effetti nocivi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- ad osservare scrupolosamente tutte le regole e prescrizioni portate dalle Linee Guida UNI-INAIL recepite da questo Documento della Fondazione;
- a rispettare le prescrizioni portate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- a rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica e di procedure di sicurezza in casi di emergenza e ad attenersi ad ogni indicazione o prescrizione portate dal Documento di Valutazione dei Rischi;
- ad osservare ogni altra prescrizione in tema di sicurezza che, in relazione alle attività svolte, potesse essere attribuita ai singoli operatori.

19.3.1 - Primi contributi prescrittivi di Modello Operativo -

Ai sensi del V comma dell'art. 30 del D.lgs.9/4/2008 n. 81 la Fondazione assume, quale primo modello di organizzazione aziendale, le linee guida 28/9/2001 approntate da UNI-INAIL per la fissazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Le suddette linee si intendono vincolanti ed operative, salvo quelle parti che, con espresso provvedimento della Fondazione, risultassero formalmente modificate e sostituite da specifico provvedimento.

19.4 - Altre ipotesi di reato ex ART. 25 SEPTIES -

Ad integrazione e completezza di quanto sopra riportato si evidenziano i seguenti comportamenti che potrebbero dare origine a reato:

- 1) Non osservanza delle norme stabilite nell'applicazione della Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali:
 - Nomina delle figure di sicurezza (RSPP, RLS,..);
 - CPI e gestione procedure antincendio, manutenzione apparati antincendio;
 - Piano di Evacuazione e prove di evacuazione;
 - Valutazione rischi elettrico e relative certificazioni impianto, rischio biologico, chimico, rumore, lavoratrici madri, stress, ...;
 - Non fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuali;
 - Corretta formazione delle figure obbligatorie per la sicurezza, programmi di formazione ed informazione del personale anche ai sensi dell'accordo Stato-Regioni;
 - Sorveglianza sanitaria;
 - Duvri per il rischio interferenze;
 - Gestione degli infortuni;
 - Manutenzioni periodiche;
- 2) Controllo delle attività svolte dalle ditte appaltanti su attività svolte c/o la struttura (PSC, POS, Responsabile sicurezza, ...).

19.5 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 SEPTIES -

L'ente individua le seguenti procedure e protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Documento di Valutazione dei rischi e suoi allegati.



20. - SEZIONE TREDICESIMA – ART. 25 OCTIES “Reati concernenti la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”

20.1 - I reati di cui all’ART. 25 OCTIES -

L’art. 25-octies del D.lgs. 231/01 , come modificato dal D.lgs.16/11/2007, dispone che:

“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell’Uif, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

Le misure penali interessate sono le seguenti:

- Art. 648 c.p. - Ricettazione
- Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
- Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648 ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

20.2 - “Aree soggette a rischio ex ART. 25 OCTIES” -

I reati previsti dagli artt. 648, 648 bis, 648 ter C.P., hanno possibilità di accadimento anche nella nostra realtà particolarmente in relazione alla movimentazione di risorse finanziarie, all’emissione di fatture e note di credito e all’utilizzo di denaro.

Conseguentemente dovranno osservarsi le seguenti regole di comportamento:

- a) si dovrà porre particolare attenzione alle disposizioni di cui al D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare si dovranno osservare i principi dettati da detta legislatura in tema di ricettazione, e di riciclaggio;
- b) dovrà essere curata la conoscenza della clientela e dei soggetti con cui si stabiliscono rapporti con contenuti finanziari; la tracciabilità delle operazioni e la funzione del personale segnatamente a quello preposto a rapporti finanziari;
- c) dovrà essere posta attenzione per minor ricorso e limitazione all’utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese.



20.3 - Altre ipotesi di reato ex art. 25 OCTIES -

All'interno della struttura si possono ravvisare le seguenti attività soggette a reato:

- Procedere all'incasso di importi in contanti superiori ai limiti di legge (attualmente €. 2.999,99 ad eccezione per i money transfer e assegni, per i quali il limite rimane di Euro 999,99);

20.4 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 OCTIES-

L'ente individua i seguenti protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo gestione denaro contante e anti riciclaggio/ricettazione.



21. - SEZIONE QUATTORDICESIMA – ART. 25 NOVIES “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore” -

21.1 - I reati di cui all’ART. 25 NOVIES -

L’art. 15 c. 7 lett. c) L. 23/7/2009 n. 99 ha introdotto le seguenti disposizioni:

“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Resta fermo quanto previsto dall’art. 17-quinquies della citata legge n.633 del 1941”.

I reati interessati dall’art. 25 novies sono portati dalla Legge 633 del 1941 e sono i seguenti:

- Art. 171 comma 1, lettera a-bis, L. n. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa
- Art.171, comma 3 L. n. 633/1941 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione
- Art. 171 bis, comma 1, L. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- Art. 171 bis, comma 2, L. n. 633/1941 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- Art. 171-ter L. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa



- Art. 171-septies L. n. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- - Art. 171-octies L. n. 633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

21.2 - Altre ipotesi di reato ex art. 25 NOVIES –

La commissione di delitti contro le regole a tutela del diritto d'autore non ha consistente possibilità di verificarsi nell'ambito della Fondazione che svolge attività assistenziali di carattere sanitario e socio-assistenziale.

Sussistono, tuttavia, limitati ambiti operativi in cui possono verificarsi contatti con la protezione delle opere dell'ingegno.

Esistono, poi, iniziative informative indirizzate al vasto pubblico per la divulgazione e la conoscenza di opere, supporti e ausili dovuti alla ricerca nelle sue varie espressioni.

L'attività dell'Ente, comunque, per quanto possa interessare la normativa sulle opere dell'ingegno va svolta col puntuale rispetto delle specifiche norme tutelari.

In particolare, si ritiene di voler sottolineare la seguente possibilità di violazione dei diritti di autore:

- Copia illecita di software o uso illecito di software senza licenza.



22. - SEZIONE QUINDICESIMA – ART. 25 DECIES “Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria” -

22.1 - I reati di cui all’ART. 25 DECIES -

- Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

22.2 - Area soggetta a rischi EX ART. 25 DECIES-

L’art. 377 bis del Codice Penale mira a prevenire il pericolo che le persone chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice in un processo penale possono essere destinatarie di indebite pressioni o sollecitazioni al fine di nascondere la verità al Giudice o di rappresentare i fatti in modo travisato.

Il predetto reato ha possibilità estese di accadimento; è, infatti prefigurabile che, in relazione ad ogni tipo di processo penale, esistano soggetti interessati ad occultare o a diversamente rappresentare eventi e comportamenti suscettibili di ingenerare responsabilità penali.

22.3 - Regole di comportamento -

La misura radicale ed essenziale da osservare per evitare la possibilità di accadimento dello specifico reato è costituita dalla generale astrazione da qualsiasi forma di intrattenimento o di sollecitazione nei confronti di persone che o sono state chiamate a rendere dichiarazioni al Giudice penale o sono potenzialmente esposte all’eventualità della suddetta chiamata.

Le regole generali del codice etico costituiscono per sé norma di comportamento cui attenersi.



23. - SEZIONE SEDICESIMA – ART. 25 UNDECIES “Reati ambientali” -

23.1 - I reati di cui all’ART. 25 UNDECIES -

Con l’art. 2 comma 2 della Legge 7/7/2011 n.121 è stato disposto di inserire, nel D.Lgs. 231/2001, una nuova disposizione inerenti i reati ambientali.

L’art. 25 undecies eleva a presupposto della responsabilità amministrativa una vasta gamma di reati contro i valori ambientali e segnatamente i reati previsti dalle seguenti norme:

- Art. 727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat
- Art. 137 D.lgs n. 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili
- Art. 256 D.lgs n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
- Art. 257 D.lgs n. 152/2006 – Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee
- Art. 258 D.lgs n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- Art. 259 D.lgs n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti - (limitatamente ai commi 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo)
- Art. 279 D.lgs 152/2006 – Sanzioni
- Artt.1, 2, 3bis e 6, L. n. 150/1992 – Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette
- Art. 3 L.n. 549/1993 n. 549 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
- Art. 8 D.Lgs. 202/2007 n.202 - Inquinamento doloso provocato da navi
- Art.9 D.Lgs. 202/2007 n.202 - Inquinamento colposo provocato da navi –
- Art. 452-bis c.p. - Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. - Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. - Delitti colposi contro l’ambiente
- Art. 452-sexies c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-octies c.p. - Circostanze aggravanti



23.2 - Aree soggette a rischi e misure preventive EX ART. 25 UNDECIES -

I reati previsti dall'art. 25 undecies del D.lgs.213/01 appartenenti alla categoria dei cosiddetti reati ambientali hanno quasi tutti normali possibilità di accadimento anche nell'ambito della Fondazione.

Non hanno possibilità di accadimento i reati di cui agli artt. 727 bis C.P. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animale o vegetale protette", 733 bis C.P. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", quelli di cui alla legge 7/2/1992 n.150 limitatamente agli art.1 comma 1 e 2, art. 6 comma 4 (commercio di animali, piante, ecc.), di cui al D.lgs.611/2007 n.202, artt. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo ad opera di comandanti di navi).

Gli altri reati previsti all'art.25 undecies, riferiti pressoché integralmente alla materia della produzione, raccolta, smaltimento dei rifiuti, hanno invece normali possibilità di accadimento.

L'attività dell'Ente, infatti, rivolta prevalentemente al ricovero di soggetti in strutture di carattere socio-sanitario o socio assistenziale, comporta la produzione di quantità considerevoli di rifiuti sia di carattere normale, in genere assimilabili ai rifiuti urbani, sia di carattere speciale attinenti all'attività di cura e somministrazione di farmaci, medicinali e presidi.

La materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale in genere è regolata da numerose prescrizioni, tese a salvaguardare la salute pubblica, la cui inosservanza è sanzionata sotto il profilo pecuniario ma soprattutto penale.

Per le considerazioni di cui al punto precedente sono esposte al rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25 undecies tutti i settori o uffici dell'Ente preposti all'erogazione delle attività istituzionali, comprendenti sia quelli di carattere propriamente socio-sanitario o socio-assistenziale sia anche quelli amministrativi per gli adempimenti connessi al rispetto delle norme relative alla gestione di rifiuti prodotti.

I rifiuti sanitari, disciplinati dal D.P.R. 254/2003, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) non pericolosi;
- b) assimilati agli urbani;
- c) pericolosi non a rischio infettivo;
- d) pericolosi a rischio infettivo;
- e) che richiedono particolari sistemi di gestione.

Per ciascuna categoria vanno osservate particolari modalità di gestione e trattamento dalla produzione allo smaltimento.

In particolare vanno, inoltre, considerati:

- Smaltimento non corretto di rifiuti pericolosi (materiale ospedaliero, farmaci, oli esausti, toner..);
- Inquinamento del terreno o delle acque a causa di scarsa manutenzione delle condutture o di serbatoi;
- Gestione non corretta del formulario rifiuti/SISTRI.

La materia, pertanto, è disciplinata da apposite procedure in elaborazione conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, particolarmente riferite alla:



- raccolta a livello di singolo nucleo o servizio dei rifiuti prodotti, differenziata tra rifiuti normali e rifiuti speciali;
- prescrizioni sull'idoneità dei contenitori, regolarmente etichettati per tipologia di rifiuto;
- raccolta differenziata;
- raccolta separata dei rifiuti speciali con classificazione e separazione fra gli stessi di quelli pericolosi e, fra questi, dei rifiuti a rischio infettivo;
- indicazioni sul deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti appositamente vidimati;
- tenuta del formulario di identificazione dei rifiuti e del sistema informatico di tracciabilità degli stessi (SISTRI). Il formulario deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto, effettuato da ditte specializzate, per il loro smaltimento e deve essere conservato per il periodo previsto dal D.lgs.22/97.

Le sopraindicate prescrizioni devono essere analiticamente previste in procedure di carattere unitario per l'intero Ente e la relativa vigilanza è affidata alla responsabilità della direzione sanitaria della Fondazione nonché di tutti coloro che interagiscono o sono coinvolti nelle varie fasi di raccolta, trasporto e smaltimento.

A tale riguardo, si richiamano le principali responsabilità riferite a:

- classificazione del rifiuto in base alla pericolosità;
- individuazione e apposizione del codice CER (art. 193 D.lgs.152/06);
- realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all'art. 183 D.lgs.152/06;
- requisiti tecnici e qualitativi (limiti per alcune sostanze pericolose, stoccaggio per tipi omogenei di rifiuti, rispetto norme tecniche di stoccaggio, rispetto norme imballaggio ed etichettatura);
- requisiti temporali (termini di permanenza diversificati per tipologia di rifiuto e quantità);
- corretta compilazione del FIR (formulario identificazione rifiuti) (art.193);
- corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190).

Particolare attenzione e cura, sotto il profilo dei requisiti formali e sostanziali di idoneità, dovrà essere riservata nella individuazione dei soggetti specializzati nel trasporto e smaltimento dei rifiuti, attraverso la:

- verifica dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali dei trasportatori (art.183);
- verifica della validità delle autorizzazioni dei Gestori.
- verifica della patente dell'addetto al trasporto dei rifiuti speciali dell'Azienda incaricata.

23.3 Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 UNDECIES -

L'ente individua il seguente protocollo:

- Protocollo reati ambientali.



24. - SEZIONE DICIASSETTESIMA – ART. 25 DUODECIES “Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare” -

24.1 - I reati di cui all’ART. 25 DUODECIES -

Con D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, lo Stato Italiano ha dato attuazione alla direttiva 2009/52/CE del 18/06/2009 con la quale il Parlamento Europeo ha inteso rafforzare la cooperazione degli Stati Membri nella lotta all’immigrazione illegale, introducendo norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare. Detto Decreto Legislativo introduce, nel T.U la nuova fattispecie aggravata di cui all’art. 22 co. 12 bis D.Lgs 286/98 di “impiego di lavoratori clandestini”, caratterizzata da “particolare sfruttamento”. Soggetto attivo del reato è il “**Datore di Lavoro**”, per tale intendendosi non esclusivamente il soggetto che materialmente procede all’assunzione del lavoratore, bensì anche il soggetto che eserciti la Funzione di Datore di lavoro, con i relativi poteri ed obblighi. Secondo la giurisprudenza di legittimità risponde del reato non soltanto chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, se ne avvalga tenendo alle sue dipendenze ed occupandoli più o meno stabilmente, gli assunti in condizioni di irregolarità.

La Legge 161 del 17.10.2017 ha apportato modifiche a varie normative, tra cui il D.Lgs. 231/01 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il legislatore ha previsto l’introduzione di nuovi delitti di cui all’art. 12 del D.lgs. 286/1998 riguardanti il procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, all’interno dell’art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01 con l’applicazione delle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L’art. 12 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/98 prevede la fattispecie nota come “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. Essa consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (...) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”. Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell’emigrazione clandestina sono posti in essere “al fine di trarre profitto anche indiretto”.

Il quinto comma dell’art. 12 prevede un’ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi “al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico”.

- Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare



24.2 - Aree di rischio EX ART. 25 DUODECIES -

In relazione al reato descritto l'attività specificamente a rischio è quella di gestione delle risorse umane ed in particolare di selezione ed assunzione del personale.

Nell'area di rischio individuata vanno qualificate come "sensibili" le seguenti attività:

- a. selezione del personale;
- b. gestione dei rapporti con lo sportello unico per l'immigrazione territorialmente competente per la formulazione delle offerte di lavoro e l'ottenimento delle autorizzazioni all'assunzione laddove richieste per legge;
- c. gestione dei rapporti con gli intermediari somministranti lavoro interinale;
- d. valutazione dei requisiti e dell'idoneità del personale candidato;
- e. assunzione del personale.

24.3 - Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 DUODECIES –

L'ente individua il seguente protocollo:

- Protocollo impiego di lavoratori stranieri.



25. SEZIONE DICIOTTESIMA – ART. 25 TERDECIES “Razzismo e xenofobia” -

25.1 - I reati di cui all’ART. 25 TERDECIES -

Nel corso degli ultimi anni il novero dei reati presupposto 231 si è ampliato esponenzialmente.

La Legge Europea 2017 ha introdotto *nuove fattispecie di reato nel novero dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del quale:*

“si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

Il primo comma dell’articolo 25-terdecies prevede che, in caso di commissione dei reati di cui sopra, all’ente sia irrogata la *sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote, ossia da 51.600 euro a 1.239.200 euro.*

Se da un lato l’art. 25 terdecies è stato introdotto al fine di conferire rilevanza 231 al reato di cui all’art. 3, comma 3 bis L. 654/75, dall’altro lato il 6 Aprile 2018 è entrato in vigore il D.lgs. 21/2018 che, all’art. 7, comma 1 lett. c), ha abrogato l’art. 3 L. 654/75, senza, tuttavia, intervenire direttamente sul D.Lgs. 231/2001. Prima facie parrebbe potersi parlare di abrogazione tacita del reato presupposto di cui all’art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001, tuttavia non può trascurarsi la contestuale introduzione del reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” nel Codice Penale all’art. 604 bis. Applicando il criterio del rapporto strutturale tra le due norme sembrerebbe, dunque, di poter propendere per un’abrogatio sine abolitione.

- Art.604 bis – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica o religiosa

25.2 - Aree di rischio EX ART. 25 TERDECIES -

Nell’ambito della Fondazione, la probabilità di accadimento dei reati sopracitati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione razziale sono assolutamente vietate. Inoltre, appare alquanto improbabile che il personale compia attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l’umanità allo scopo di generare vantaggio a favore della Fondazione.

25.3 Procedure e Protocolli individuati per i reati ex ART. 25 TERDECIES

L’ente individua le seguenti procedure e protocolli:



- Protocollo divieto di propaganda elettorale.
- Le regole generali del codice etico



26. SEZIONE DICIANNOVESIMA – REATI TRANSNAZIONALI

26.1 I reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006 n. 146, con la quale è stata ratificata e data esecuzione alla Convenzione ed ai Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 Novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha ulteriormente ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001. La Convenzione è nata dalla necessità di elaborare uno strumento internazionale idoneo a contrastare la criminalità organizzata che, negli ultimi decenni, con la progressiva apertura delle frontiere e delle economie nazionali, ha preso sempre più ad operare a livello transnazionale.

Nel dar seguito alle indicazioni della Convenzione, l'art. 10 della legge 146/2006 realizza l'ennesimo intervento di ampliamento del numerus clausus dei reati che costituiscono l'antecedente storico fattuale dell'illecito amministrativo imputabile all'ente collettivo.

Nella lista sono entrate a far parte fattispecie connotate dalla transnazionalità, ex art. 3, e che abbiano ad oggetto la commissione dei seguenti reati: i delitti previsti dagli artt. 416 (associazione per delinquere) e 416bis del codice penale (associazione di stampo mafioso); dall'art. 291quater del Testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); dall'art. 74 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope); i reati concernenti il traffico di migranti, ossia i delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3bis, 3ter e 5, del Testo unico di cui D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni; i reati concernenti l'intralcio alla giustizia di cui agli artt. 377bis (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 del codice penale (favoreggiamento personale); cui si aggiungevano, prima della recente modifica ad opera del d.lgs 231/2007, i delitti di cui agli artt. 648bis (riciclaggio) e 648ter del codice penale (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

I reati-presupposto a oggi rilevanti sono:

- Art. 416 c.p. e Art. 416-bis c.p. - Associazione per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso
- Art. 74, DPR 309/90 - Associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 291-quater D.p.r. 43/73 - Associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 12, commi 3,3-bis, 3-ter, 5 d.lgs. n.286/98 - traffico di migranti



26.2 - Aree di rischio reati transnazionali -

Nell'ambito della Fondazione, non sembrano ravvisabili apprezzabili pericoli di accadimento dei reati sopracitati, posti in essere per perseguire interessi propri dell'Ente.

Nell'ambito dei reati transnazionali vengono evidenziate le seguenti ipotesi di reato in cui può incorrere l'Ente:

- Traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Infiltrazioni di organizzazioni malavitose negli appalti dell'ente;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

26.3 Procedure e Protocolli individuati per i reati transnazionali

L'ente individua le seguenti procedure e protocolli per far fronte alle ipotesi di reato emerse:

- Protocollo gestione sostanze stupefacenti e psicotrope;
- Le regole generali del codice etico



PARTE TERZA

CODICE ETICO COMPORTAMENTALE



27. CAPO I

27.1 - Premessa -

La Fondazione Ida Parravicini di Persia ONLUS adotta il presente Codice Etico al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri fini istituzionali, adottando procedure e comportamenti finalizzati a prevenire attività illecite o illegittime, migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività della Fondazione, per garantire il soddisfacimento dei bisogni dei destinatari dell'attività svolta.

Il Codice Etico è l'insieme dei valori e dei principi che orientano, regolano e guidano il comportamento e l'agire professionale di tutti i soggetti, a tutti i livelli di responsabilità, che operano all'interno della Fondazione.

Destinatari del Codice sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo (amministratori, dipendenti, collaboratori esterni, volontari ecc) contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Fondazione, nonché i soggetti che intrattengono con la Fondazione rapporti commerciali (clienti, fornitori, consulenti, ecc.). Tali soggetti sono tenuti a conoscere il contenuto del Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione ed alla diffusione dei principi in esso contenuti.

Le regole contenute nel Codice Etico integrano il comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù di leggi vigenti, civili e penali, e degli obblighi contrattuali.

Tutti i destinatari hanno l'obbligo di conoscere il contenuto, comprendere il significato e dare attuazione al contenuto del Codice.

I Destinatari del Codice Etico che ne violino le regole ledono il rapporto di fiducia con la Fondazione e saranno soggetti alle sanzioni previste.

Il Codice Etico Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo della Fondazione.

27.2 – Definizioni –

Carta dei servizi: documento finalizzato alla comunicazione e promozione verso gli Ospiti e Utenti, in cui sono descritti i servizi offerti dalla Fondazione e le modalità di erogazione delle prestazioni;

Codice Etico: sistema di autodisciplina dell'Ente;

Attività: insieme dei servizi resi agli Ospiti;

Destinatari: tutti i dipendenti della Fondazione con qualsivoglia qualifica e funzione, i volontari, nonché gli altri collaboratori che, a qualsiasi titolo, erogano prestazioni nell'interesse della Fondazione;

Terzi: ogni persona, fisica o giuridica, tenuta ad una o più prestazioni in favore della Fondazione o che comunque intrattiene rapporti con essa senza essere qualificabile come Destinatario;

Ospiti: qualsiasi persona fisica che usufruisce del servizio residenziale e delle relative prestazioni e trattamenti sanitari.



27.3 – Principi Etici Generali -

27.3.1 - Centralità della persona -

La Fondazione pone al centro di ogni suo agire ed ogni sua scelta la persona umana, a partire dall'utente, cioè la persona di cui per missione si prende cura, fino a tutte le persone con cui entra in relazione a qualunque titolo, garantendo sempre il pieno rispetto della loro dignità ed integrità.

27.3.2 - Trasparenza, onestà e correttezza -

Al fine di generare e mantenere un clima di fiducia e rispetto reciproci, tutti i soggetti che operano per conto della Fondazione, nell'esercizio della propria attività, sono tenuti a promuovere, attuare e ricercare lealtà, onestà, trasparenza e giustizia, senza porre alcun atto che possa essere in contrasto con i principi del Codice.

27.3.3 - Efficacia, efficienza ed economicità -

La Fondazione intende svolgere la propria attività secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso l'eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. La Fondazione si propone di svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità professionali e gestionali.

27.3.4 – Riservatezza -

La Fondazione assicura la massima riservatezza e sicurezza dei dati e delle informazioni in proprio possesso. In quest'ottica la Fondazione ha redatto il Documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati. Tutti i soggetti che operano per conto della Fondazione sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per finalità non connesse all'esercizio della propria funzione, attenendosi alle norme stabilite dai Codici deontologici delle professioni operate e dal presente Codice.

27.3.5 - Tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente –

La Fondazione tutela la salute dei propri collaboratori, dove per salute si adotta il concetto espresso dall'organizzazione mondiale per la sanità: condizione di benessere fisico, psichico e sociale della persona, garantendo condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro salubri e sicuri. Nei locali della Fondazione vige il divieto di fumare, di uso di sostanze alcoliche e di stupefacenti. La Fondazione programma la propria attività nel rispetto dell'ambiente, prestando la massima attenzione affinché venga evitato ogni scarico o emissione illecita di materiali nocivi o rifiuti speciali, trattando i rifiuti in conformità alle norme vigenti.



27.3.6 - Imparzialità e pari opportunità –

Ogni persona che per qualsiasi motivo venga in relazione con la Fondazione ha diritto di essere trattata in modo equanime. La Fondazione rifiuta ogni discriminazione basata sull'età, sul sesso, sullo stato di salute, sulla nazionalità, sulla razza, sulle credenze religiose, opinioni politiche e stili di vita, e vigilerà affinché questo principio venga rispettato, in particolare nei riguardi di quelle persone che si trovano in condizioni di difficoltà e debolezza.

27.3.7 - Rispetto dei principi e delle norme vigenti –

La Fondazione si impegna ad operare nel pieno rispetto dei principi della Costituzione Italiana e fa propri i principi etici che presiedono l'attività sanitaria. In nessun modo comportamenti posti in violazione di leggi, regolamenti e del presente Codice possono essere considerati un vantaggio per la Fondazione; pertanto nessuno potrà mettere in atto tali comportamenti con il pretesto di voler favorire la Fondazione.



28. CAPO II – Amministrazione aziendale -

La Fondazione adotta modalità di indirizzo, gestione e controllo coerenti con la miglior prassi amministrativa, al fine di garantire l'utilizzo appropriato delle risorse economiche, l'equilibrio economico-finanziario, il principio di contabilità, il governo del rischio e la tutela degli interessi di tutti i vari portatori di interessi.

Pertanto, la Fondazione si impegna a rispettare, lungo tutti i processi organizzativi di "Amministrazione", oltre alle normative vigenti ed ai principi etici generali enunciati in precedenza, regole di: **trasparenza, rintracciabilità del percorso degli atti aziendali, imparzialità nelle procedure di scelta dei contraenti e dei fornitori.**

Si impegna inoltre ad adottare un sistema di controllo interno volto ad accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficacia, efficienza ed economicità, a garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale. Per garantire l'adeguatezza dei processi economici la Fondazione si avvale anche di un Revisore dei Conti esterno.

Si impegna a gestire i **rapporti con Enti pubblici, Autorità giudiziaria e di Vigilanza** con atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei loro confronti.

E' tassativamente vietato adottare comportamenti volti ad influenzare le decisioni dei Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico servizio.



29. CAPO III – Relazioni con le risorse umane –

29.1 - Tutela della dignità del lavoratori –

La Fondazione riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sul rispetto e la fiducia reciproca; offre pari opportunità a tutti i dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e capacità individuali, senza alcuna discriminazione di religione, sesso, nazionalità, razza, opinioni politiche e stili di vita. La Fondazione rispetta la dignità e l'integrità morale di ogni dipendente o collaboratore; non tollera richieste o minacce atte ad indurre le persone ad agire contro la legge e in violazione del Codice, né atti di violenza psicologica e/o comportamenti discriminatori o lesivi. Si impegna ad assegnare i turni di lavoro, le ferie ed i permessi nel rispetto del principio di imparzialità, bilanciando al meglio le esigenze dei collaboratori con quelle dell'organizzazione.

29.1.1 - Ambiente di lavoro -

La Fondazione garantisce ai propri dipendenti ambienti di lavoro sicuri e salubri e favorisce una cultura di sicurezza.

29.1.2 - Rapporto di lavoro –

Il personale dipendente è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

La Fondazione si impegna ad instaurare un rapporto di comunicazione e dialogo con i dipendenti fornendo loro informazioni comprensibili ed appropriate relativamente ai processi organizzativi che li riguardano. I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità operanti nella struttura, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani organizzativi del lavoro, assicurando il coinvolgimento dei collaboratori anche attraverso momenti di partecipazione a discussioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione. I collaboratori hanno il dovere di partecipare a tali incontri con spirito di collaborazione.

29.1.3 - Promozione della formazione ed aggiornamento costante –

La Fondazione promuove la formazione e l'aggiornamento costante dei propri dipendenti, al fine di stimolare il loro accrescimento culturale e professionale e di assicurare prestazioni sempre adeguate alle aspettative dell'utenza.

I lavoratori sono tenuti a curare con costanza la propria formazione, sia per quanto riguarda aggiornamenti ed approfondimenti inerenti la propria mansione, sia nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro.

La Fondazione si impegna nella formazione dei propri collaboratori, attraverso incontri e partecipazione a corsi inerenti l'attività svolta all'interno della stessa.



29.2 - Doveri dei destinatari –

Tutti i collaboratori della Fondazione, siano essi dipendenti oppure collaboratori ad altro titolo, sono tenuti a onorare i seguenti doveri:

- 1) **Comportamenti:** sono impegnati a non adottare comportamenti tali da pregiudicare l'affidabilità morale e professionale. In particolare è vietato detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto. È altresì vietato fumare ed assumere bevande alcoliche. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per gli altri.
- 2) **Doni o altre utilità:** sono impegnati a non ricevere né offrire a terzi (pubblici ufficiali o privati), direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi. Sono consentiti omaggi non eccedenti le comuni pratiche di cortesia;
- 3) **Conflitto di interessi:** sono impegnati ad evitare situazioni in cui possano manifestarsi conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni;
- 4) **Riservatezza:** sono impegnati a non divulgare le informazioni riservate riguardanti la Fondazione
- 5) **Divieto di attività collaterali:** i dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducono l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso;
- 6) **Utilizzo dei sistemi informatici:** tutti i collaboratori sono responsabili della sicurezza dei sistemi utilizzati e sono impegnati a non farne uso improprio: rientra in questa casistica l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro.
- 7) **Diligenza e buona fede:** sono impegnati ad agire lealmente e secondo buona fede improntando la propria condotta al rispetto ed alla reciproca collaborazione;
- 8) **Tutela del patrimonio dell'Ente:** sono impegnati ad operare con diligenza per salvaguardare il patrimonio dell'Ente: beni mobili ed immobili, risorse tecnologiche e supporti informatici, attrezzature, farmaci, ecc.;
- 9) **Conoscenza e applicazione del Codice Etico:** sono impegnati a conoscere il presente Codice Etico e ad attuare correttamente quanto ivi disposto;



30. CAPO IV – Relazioni con l’utenza-

30.1 - Modalità del servizio –

La Fondazione persegue l'obiettivo di soddisfare i propri ospiti e utenti fornendo loro servizi di qualità a condizioni e tariffe congrue, nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti applicabili. In dettaglio, gli standard di prestazioni sono assicurati anche attraverso il monitoraggio della qualità secondo le modalità del Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001: 2008 della Fondazione, in particolare attraverso:

- la rilevazione del livello di soddisfazione degli ospiti e utenti;
- la rilevazione costante delle aspettative degli ospiti e utenti;
- investimenti nella qualità del servizio;
- la cura dell'immagine della Fondazione.

Tutti i soggetti che operano all'interno della Fondazione sono tenuti a rivolgersi agli Ospiti con disponibilità, rispetto e cortesia, chiedendo altrettanto agli stessi, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

La Fondazione presta attenzione alle richieste che possano favorire miglioramenti della qualità del servizio, accoglie ogni comunicazione da parte degli Ospiti e/o dei loro familiari e si impegna a dare sempre riscontro, il più tempestivamente possibile, ai reclami o alle segnalazioni fatte pervenire tramite l'apposito modello, allegato alla carta dei servizi

30.1.1 - Chiarezza e trasparenza –

Tutti i soggetti che operano a contatto con gli Ospiti sono tenuti a dare agli stessi informazioni complete e comprensibili, in applicazione delle normative vigenti e, nel caso di trattamenti sanitari, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, acquisendone, ove possibile, il consenso informato.

30.1.2 - Equità ed imparzialità –

Tutti i destinatari del presente Codice si impegnano a mantenere un comportamento imparziale nei confronti degli Ospiti, in particolare è fatto divieto di promuovere e svolgere pratiche che costituiscano disparità di trattamento o posizioni di privilegio.

30.1.3 - Diritti degli utenti –

La Fondazione si impegna a dare massima diffusione al Codice Etico, agevolandone la conoscenza da parte degli Ospiti e dei loro familiari, sollecitando la comunicazione e il confronto sui temi che ne sono oggetto.

Gli utenti potranno comunicare con la Fondazione in riferimento al Codice Etico, anche al fine di segnalarne eventuali violazioni all'Organismo di Vigilanza.



30.1.4 - Sicurezza –

La Fondazione si impegna ad offrire ai propri Ospiti, cure e prestazioni efficaci e sicure, dotandosi di procedure interne volte a garantire il massimo possibile in materia di sicurezza, ambiente, qualità.

30.1.5 - Tutela della Privacy –

La Fondazione si impegna a garantire la riservatezza nell'acquisizione, trattamento ed archiviazione di tutte le informazioni, con particolare attenzione ai dati sensibili.



31. CAPO V - Modalità di attuazione e controllo del Codice Etico

È dovere dei collaboratori della Fondazione l'osservanza delle norme del presente Codice, che deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile.

La violazione delle Norme potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare e potrà comportare, altresì, l'obbligo di risarcire i danni derivanti.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, viene costituito ed è immediatamente operativo l'**Organismo di Vigilanza** che è **formato da 1 membro** (esterno).

Nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative esso provvede a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere alla segnalazione di necessaria revisione del Codice.

Tutti i destinatari sono invitati a segnalare, per iscritto ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Presso gli uffici amministrativi è disponibile un contenitore per le segnalazioni che potranno essere prelevate e visionate solo dai membri dell'Organismo stesso. Inoltre, è anche disponibile un indirizzo mail odvidaparravicini@gmail.com dove è possibile inviare le segnalazioni direttamente ai membri dell'Organismo.

31.1 - Disposizioni finali –

Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Ogni variazione e integrazione dello stesso dovrà essere approvata dallo stesso Consiglio e diffusa tempestivamente ai destinatari.

Le figure apicali dell'Ente si impegnano a dare massima diffusione del Codice Etico all'utenza, agevolandone la conoscenza da parte degli Ospiti, degli Utenti, dei Familiari e degli altri portatori di interesse: si impegna inoltre al confronto sui temi che ne sono oggetto.



PARTE QUARTA

SISTEMA DISCIPLINARE



32. - Funzione del sistema sanzionatorio –

32.1 - Sistema di sanzioni -

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), del D.lgs. 231/01, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Fondazione.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01.

32.2 - Misure nei confronti del personale -

32.2.1 - Sistema disciplinare -

La violazione delle singole regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare, e dunque il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui agli articoli di riferimento dei CCNL.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le previsioni di cui all'art. 7 della legge 300/1970 in relazione alla previa contestazione dell'addebito al Dipendente, al fine di consentire al medesimo la difesa o l'indicazione di eventuali giustificazioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* della Fondazione.

Nessun procedimento disciplinare potrà essere archiviato, né alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello potrà essere irrogata, senza la preventiva informazione ed il parere dell'OdV.

32.2.2 - Violazioni del Modello e relative sanzioni -

I comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- A. violazione da parte del Dipendente di procedure interne previste dal Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, etc.), o adozione, nell'espletamento di attività



connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso;

- B. adozione di comportamenti che esponano la Fondazione ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- C. adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco (anche solo nella forma di tentativo) al compimento di uno o più Reati;
- D. adozione di comportamenti tali da determinare la concreta applicazione, a carico della Fondazione, di sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 .

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità o al grado di colpa riferibile al suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/01 , a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e della Direzione Personale e, rimanendo quest'ultima responsabile della concreta divulgazione del codice disciplinare, dell'adozione degli opportuni mezzi di pubblicità dello stesso, nonché della applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

32.3 - Misure nei confronti dei Dirigenti -

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Fondazione provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dal CCNL Dirigenti.

32.4 - Misure nei confronti degli Amministratori -

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'OdV informa il Consiglio stesso al fine di adottare le misure più idonee previste.

32.5 - Misure nei confronti di Consulenti e Partner -

Ogni violazione da parte di Consulenti o Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Qualsiasi comportamento posto in essere da Consulenti o Partner in contrasto con le regole di condotta indicate dal Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale ovvero il diritto di recesso della Fondazione.

La Direzione Generale cura, di concerto con l'OdV, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di apposite clausole contrattuali volte ad ottenere l'impegno al rispetto del Modello.



Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/01 .